

**Analisi delle partecipazioni societarie 2023 – dati ricognitivi finalizzati agli atti di cui all’art. 20 del TUSP e relazione sulle misure adottate ai fini della razionalizzazione delle partecipazioni in essere.
A cura della Commissione - Assetti e Partecipazioni del Politecnico di Milano**

Relazione finale approvata nella seduta del 12.12.2023

Premesse – Inquadramento normativo.

Le Amministrazioni pubbliche hanno l’obbligo, in attuazione di quanto previsto all’art. 20 del D.lgs. n. 175/2016 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” (*infra* TUSP), di effettuare annualmente un’analisi dell’assetto complessivo delle società a partecipazione pubblica diretta o indiretta al fine di predisporre, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Scopo del presente documento è dare atto dell’analisi svolta dalla COMMISSIONE ASSETTI E PARTECIPAZIONI (*infra* Commissione), con il supporto del SERVIZIO PARTECIPAZIONI E INTERNAL AUDITING PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (*infra* Servizio Partecipazioni) relativa all’assetto complessivo delle società in cui qs Politecnico di Milano detiene partecipazioni, dirette o indirette, al fine di dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate.

Si ricorda che l’adozione del piano di razionalizzazione si rende necessario qualora si rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di attività ammesse dall’articolo 4 del TUSP;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4 del TUSP.

Le valutazioni di seguito riportate fanno riferimento ai dati delle partecipazioni societarie dell’Ateneo attive al 31.12.2022.

Si ricorda che, con l’ultima modifica del D.Lgs. n. 175/2016 (d.l. 152/2021, convertito con integrazioni dalla l. n. 233 del 29.12.2021), che ha introdotto nel TUSP la disposizione di cui all’art. 4 bis, le attività svolte dalle società costituite per la realizzazione degli interventi a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (*infra* PNRR), rientrano tra quelle perseguibili dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2 dell’art. 4 del TUSP. Di tale intervento normativo si è ovviamente tenuto conto nell’analisi svolta nei confronti delle società partecipate MUSA scarl e NBFC scarl, entrambe costituite per la gestione dei progetti a valere sui finanziamenti PNRR.

Individuazione delle partecipazioni societarie.

Fatte queste premesse, si ripercorrono di seguito i passaggi effettuati per lo svolgimento delle operazioni sopra descritte e lo stato dei fatti presi in esame.

L'analisi è stata condotta considerando:

- le partecipazioni societarie detenute direttamente dall'Ateneo;
- le partecipazioni societarie detenute indirettamente dall'Ateneo, secondo la definizione contenuta all'art. 2 comma 1, lettera g) del D.Lgs. 175/2016 che di seguito si riporta: *"la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica"*.

Ai fini della valutazione delle partecipazioni societarie indirette, si sono acquisiti agli atti i riscontri pervenuti dagli enti in controllo. Nello specifico: i Consorzi CINECA, CISIA e Poliedra, e la società Polisportiva Politecnico di Milano, non possiedono partecipazioni in società terze, mentre la società ART-ER ha comunicato che l'unica partecipazione indiretta è la società Soprip S.r.l., che è in liquidazione. È stata quindi esaminata la documentazione pervenuta dalla Fondazione Politecnico di Milano, che invece detiene il 50% in Polihub scarl (a tal uopo, la Fondazione Politecnico di Milano dichiara di non esercitare sulla collegata né attività di direzione né attività di coordinamento), il 40% in SIDERA S.r.l., il 4,43% in Sviluppo Como-ComoNExT S.p.A., le cui quote son state vendute il 26 giugno 2023, e l'8,83% in Tech4Planet s.r.l. (tutti i riscontri pervenuti e relativi alle società a partecipazione indiretta sono agli atti della Commissione).

In tutto sono 17 le società partecipate detenute dall'Ateneo al 31.12.2022, di cui 12 società a partecipazione diretta e 5 società a partecipazione indiretta:

PARTECIPAZIONI DIRETTE

1. ART-ER – Società consortile per Azioni costituita per fusione il 01.05.2019;
2. CEFRIEL - Soc.cons. r.l.;
3. ITALCERTIFER S.p.A.;
4. Laboratorio Energia Ambiente Piacenza – LEAP s.c.a r.l.;
5. Made s.c.a.r.l. (data di costituzione 01/03/2019);
6. MIP Politecnico di Milano – Graduate School of Business società consortile per azioni;
7. MiRide SRL (data di costituzione 21/01/2020) – spin-off;
8. Multilayered Urban Sustainability Action" S.c. a r.l. - MUSA scarl (data di costituzione 10/06/2022)
9. National Biodiversity Future Center - NBFC s.c.a.r.l. (data di costituzione 14/06/2022)
10. POLI.design - Società consortile a responsabilità limitata per la Ricerca Applicata, la Formazione Continua e la Valorizzazione del Design;
11. Polisportiva Politecnico di Milano S.S.D. a r.l. (data di costituzione 28/07/2019);
12. S.I.E.T. società' informazioni esperienze termoidrauliche S.P.A.;

PARTECIPAZIONI INDIRETTE

13. Polihub Scarl (partecipazione indiretta tramite Fondazione Politecnico di Milano);
14. SIDERA - Sino Italian Design, Innovation, Education and Research Alliance S.r.l. (partecipazione indiretta tramite Fondazione Politecnico di Milano);
15. Soprip S.r.l. (partecipazione indiretta tramite ART-ER s.c.p.a.);
16. SviluppoComo-ComoNExT S.p.A. fusione per incorporazione in data 31/12/2016 (partecipazione indiretta tramite Fondazione Politecnico di Milano);
17. Tech4Planet s.r.l. (partecipazione indiretta tramite Fondazione Politecnico di Milano).

Solo 14, però, sono state oggetto di analisi puntuale, in quanto:

- la società Soprip S.r.l., partecipazione indiretta tramite ART-ER s.c.p.a., è in liquidazione;
- la partecipazione nella società SviluppoComo-ComoNExT S.p.A. è stata totalmente dismessa in data 26 giugno 2023 come comunicato con nota del Vice Presidente della Fondazione Politecnico di Milano del 12 luglio 2023;
- la società MiRide SRL, che, avendo natura giuridica di Società Spin off (partecipata dal Politecnico di Milano), è, ai sensi dell'art. 26, comma 12 ter del TUSP, oggetto di analisi al decorso di 5 anni dalla sua costituzione, avvenuta il 21.01.2020.

Di queste 14 società: 12 non sono mai state oggetto di azioni di razionalizzazione nelle precedenti analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate da qs. Ateneo e 2, come sopra ricordato, si sono costituite nel 2022 per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Elementi di Valutazione.

La Commissione, con il supporto del Servizio Partecipazioni, ha esaminato e/o preso atto della documentazione seguente:

- a) Statuti;
- b) Esito dell'Analisi delle partecipazioni societarie, effettuata lo scorso anno e approvata dal Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Milano nella seduta del 21.12.2022;
- c) Relazioni prodotte nel corrente anno 2023 dai rappresentanti/referenti di Ateneo per le società partecipate direttamente;
- d) Visure camerali al fine di esaminare il rapporto fra il numero degli amministratori ed il numero dei dipendenti e quindi verificare se ci sono società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- e) Dati finanziari, comunicati dall'Area Amministrazione e Finanza (Funzioni di Staff) di questo Ateneo, al fine di constatare se ci sono partecipazioni societarie che, nel triennio precedente (2020-2022), abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; o partecipazioni societarie, diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (2018-2022); nonché costi di funzionamento a carico del bilancio del Politecnico di Milano nel 2022 al fine di verificare la necessità di contenimento degli eventuali costi di funzionamento;
- f) Riscontri degli enti in controllo al fine di verificare eventuali partecipazioni di livello subordinato e l'eventuale conformità di tali partecipazioni ai requisiti di cui al suddetto comma 2 dell'art. 20 del TUSP;
- g) Report presentato dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del Consiglio di Amministrazione del settembre c.a. e relativo all'analisi dei bilanci degli enti partecipati dal Politecnico di Milano.

Tutta la suddetta documentazione è agli atti della Commissione.

Impostazione metodologica.

La Commissione, condividendo l'impostazione metodologica e i principi già richiamati e approvati dai competenti organi di qs Politecnico nei precedenti processi di analisi effettuati, si è focalizzata sull'analisi delle attività svolte dalle suddette società, come rappresentate dai referenti di Ateneo, valutandole in termini di indispensabilità e di stretta necessità per il perseguimento e la realizzazione delle finalità e delle strategie

adottate dall'Ateneo, verificando, altresì, la necessità di eventuali accorpamenti o aggregazioni, laddove fossero emerse sovrapposizioni fra le attività poste in essere dai soggetti analizzati.

La valutazione sulle attività si è basata quindi sulla coerenza con il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ateneo (*"fine primario...l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze ..., la promozione e l'organizzazione della ricerca, la formazione di studenti, ... [il Politecnico] adegua l'offerta didattica e i profili formativi all'evoluzione delle figure professionali, del mercato del lavoro e delle esigenze della società, ...incentiva l'accesso pieno e aperto alla conoscenza...* - V. art.2.2 e art. 4.5 dello Statuto del Politecnico di Milano), e/o con la produzione di un "servizio di interesse di generale" o "produzione di beni o servizi strumentali all'ente", anche alla luce degli obiettivi indicati nel *"Piano Strategico 2023-2025"*, documento di programmazione che delinea la missione, gli indirizzi strategici e gli obiettivi di qs. Ateneo. Nel Piano Strategico 2023-2025, le finalità sopra richiamate di "Formazione" e "Ricerca" trovano conferma in apposite quattro aree individuate di interesse strategico e, precisamente, con la declinazione dei seguenti obiettivi:

- potenziare l'offerta di formazione continua;
- promuovere la ricerca con il coinvolgimento attivo dei partner industriali nell'ambito della ricerca applicata, con il potenziamento di progetti congiunti università-impresa e con le istituzioni pubbliche, con le iniziative imprenditoriali e con le infrastrutture di ricerca;
- mantenere, aggiornare e potenziare i laboratori e le infrastrutture di ricerca, di alta attrattività al passo con lo sviluppo tecnologico, incentivando sinergie con le imprese.

L'impostazione metodologica utilizzata si è basata sull'assunto che attraverso la partecipazione dell'Ateneo in società di capitali sembrerebbe realizzarsi l'"attività di produzione di un servizio di interesse generale" o "produzione di beni o servizi strumentali all'ente":

- 1) quando lo svolgimento delle funzioni proprie del Politecnico, consistenti nella promozione e nell'organizzazione della ricerca, oltre che all'acquisizione e al trasferimento delle conoscenze, avviene grazie all'utilizzo degli impianti produttivi e/o complessi di strumenti scientifici di cui è dotata la società partecipata, che non sarebbero realizzabili, disgiuntamente, né dall'Ateneo da un lato (priva degli elementi oggetto della ricerca, delle condizioni di contesto in cui opera la Società e delle risorse economiche di cui dispongono i soggetti privati), né dai partner industriali dall'altro (privi dell'alta competenza scientifica e della necessaria propensione e capacità di sperimentazione, propria dell'Accademia);
- 2) quando lo svolgimento delle funzioni proprie del Politecnico, consistenti nella formazione degli studenti e nell'adeguare l'offerta didattica e i profili formativi all'evoluzione delle figure professionali, del mercato del lavoro e delle esigenze della società, l'Ateneo si avvalga anche della collaborazione di altri soggetti pubblici e privati.

Aggiornamenti sulle azioni di razionalizzazione già deliberate.

In merito alle azioni di razionalizzazione già assunte dall'Ateneo nel piano di revisione straordinaria, adottato il 26.09.2017, la Commissione ha preso atto che, delle misure a suo tempo deliberate, risulta ancora non conclusa la dismissione della società COIRICH Italian Research Infrastructure for Cultural Heritage - società consortile a responsabilità limitata; infatti, pur essendo stato esercitato il diritto di recesso e chiesto conseguentemente la liquidazione della quota di partecipazione, si è acceso un contenzioso in merito alla determinazione del valore della quota di partecipazione da liquidare all'Ateneo, di cui si è tuttora in attesa dell'esito.

Terminata l'istruttoria, la Commissione ha espresso, per ciascuna partecipazione diretta o indiretta dell'Ateneo, le proprie valutazioni, riportandone gli esiti, per ogni singola partecipazione, in un'apposita scheda, che di seguito si riportano.

**Schede di Valutazione delle singole società partecipate,
direttamente e indirettamente dal Politecnico di Milano al 31.12.2022,
ai fini degli artt.4 e 20 del TUSP**

ART-ER Società Consortile per Azioni

Compagine sociale (come da visura camerale del 19/05/2023): Regione Emilia-Romagna, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Enea, Alma Mater Studiorum Università Di Bologna, Università Degli Studi Di Ferrara, Università Degli Studi Di Modena E Reggio Emilia, Università Degli Studi Di Parma, Politecnico Di Milano, CCIAA di Reggio Emilia, Istituto Nazionale Di Fisica Nucleare (I.N.F.N.), Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Reggio Emilia, CCIAA di Modena, Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Ravenna, Azienda Casa Emilia - Romagna della Provincia di Modena, Azienda Casa Emilia-Romagna (Acer) Ferrara, Azienda Casa Emilia Romagna Della Provincia di Forlì-Cesena, Comune Di Polesine Zibello, Azienda Casa Emilia-Romagna Provincia di Rimini, Azienda Usl Di Ferrara 31, Azienda Osp. Policlinico S.Orsola, Agenzia Per L'energia E Lo Sviluppo Sostenibile, Unione Regionale delle CCIAA dell'Emilia-Romagna, ART-ER - Società Consortile Per Azioni.

- Visto lo Statuto dell'ente in epigrafe;

- Vista l'Analisi Periodica del 2022, approvata dal Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Milano il 20.12.2022, dove, ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4¹ del TUSP, è stato deliberato che attraverso la partecipazione in **ART-ER** il Politecnico di Milano persegue finalità pienamente coerenti con quanto previsto all'art. 4 del TUSP, ed in particolare nella categoria di cui all'art. 4, lett. d);

- Vista la relazione dei Proff. Paolo Chiesa e Paolo Albertelli, delegati in Assemblea e Membri del Comitato di Controllo, con particolare riferimento a:

¹ Art. 4 - Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del [decreto legislativo n. 50 del 2016](#);

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del [decreto legislativo n. 50 del 2016](#), con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; [10](#)

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, [comma 1, lettera a\)](#), del [decreto legislativo n. 50 del 2016](#).

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.

6. È fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del [regolamento \(CE\) n. 1303/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dell'articolo 42 del [regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014. [11](#)

7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili. [12](#)

8. È fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del [decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297](#), le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, [comma 9](#), della [legge 30 dicembre 2010, n. 240](#), nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. È inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche. [13](#)

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, anche al fine di agevolare la quotazione ai sensi dell'articolo 18, può essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione pubblica. Il decreto è trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. I Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, possono, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1. Il predetto provvedimento è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. [14](#)

9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del [decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 settembre 2011, n. 148](#), anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16. [15](#)

9-ter. È fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del [testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima. [16](#)

9-quater. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla costituzione né all'acquisizione o al mantenimento di partecipazioni, da parte delle amministrazioni pubbliche, in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari. [17](#)

Art. 4-bis. Disposizioni speciali per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (17)

1. Le attività di ricerca svolte dalle società a partecipazione pubblica e dagli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza rientrano tra quelle perseguibili dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del presente decreto.

1. Il numero e la qualità delle attività svolte dalla società partecipata nell'ultimo anno nonché il relativo coinvolgimento dell'Ateneo (e delle sue strutture), sia in termini scientifici che economici.

- ART-ER ha coordinato la rete di università e laboratori regionali che ha elaborato la proposta "Ecosistema per la transizione sostenibile in Emilia-Romagna" (ECOSISTER), ammessa al finanziamento del MIUR nel bando per gli ecosistemi dell'innovazione in ambito PNRR. Il progetto ha durata triennale e il budget previsto per la sede di Piacenza dell'ateneo è di 2.08 M€ a fronte di una serie di attività che impegneranno ricercatori di sei dipartimenti: Dipartimento di Meccanica, Dipartimento di Elettronica Informazione e Bioingegneria, Dipartimento di Energia, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale. I laboratori MUSP e LEAP (partecipati dall'ateneo) sono a loro volta coinvolti nel progetto ECOSISTER e ricevono finanziamenti per circa 800 k€ ciascuno.

- ART-ER ha supportato il Politecnico (che è il soggetto proponente) nella presentazione della proposta "DES-Park, Digital Energy Park" a valere sul bando infrastrutture dell'innovazione del PNRR, con un budget complessivo di 28.3 M€ e 13.9 M€ di finanziamento concesso). Il progetto intende costituire un centro tecnologico per lo studio e lo sviluppo di sistemi avanzati per lo stoccaggio di energia ed il loro interfacciamento con la rete attraverso soluzioni digitali avanzate per il monitoraggio, la simulazione, l'ottimizzazione e la diagnostica.

- ART-ER ha svolto nel 2022 altre attività di interesse per il Politecnico legate alla terza missione, in particolare allo sviluppo di reti per la diffusione delle conoscenze e organizzazione di eventi di per la promozione dell'innovazione che hanno visto la partecipazione di personale dell'ateneo.

2. Le prospettive future della società e del rapporto collaborativo con le strutture dell'Ateneo.

La missione e le funzioni di ART-ER sono definite da una legge regionale dell'Emilia-Romagna che stanziava anche i fondi per il suo funzionamento, garantendo così la certezza delle prospettive future.

Nel medio periodo (24-36 mesi) è previsto un rafforzamento delle collaborazioni fra l'ateneo e AR-TER motivato essenzialmente dal ruolo attivo che la società riveste nei progetti finanziati nel quadro del PNRR partecipati dal Politecnico di Milano e dai laboratori MUSP e LEAP.

3. Le azioni messe in atto per favorire il più ampio qualificato coinvolgimento delle diverse anime dell'Ateneo.

I referenti ricoprono il ruolo di membro effettivo (Prof. P. Chiesa) e supplente (Prof. P. Albertelli) nel comitato tecnico scientifico di ART-ER e hanno delega permanente per rappresentare l'ateneo nell'assemblea dei soci e nel comitato per il controllo analogo.

L'attività dei referenti in queste sedi viene svolta di concerto con il prorettore del polo di Piacenza e con i responsabili dei laboratori LEAP e MUSP.

I referenti sono impegnati a promuovere presso docenti e ricercatori operanti nel polo di Piacenza la partecipazione alle iniziative di ART-ER in tema di partecipazione a bandi, diffusione della conoscenza, promozione e valorizzazione della ricerca.

Tali attività danno evidenza del fatto che il principale punto di forza della partecipazione dell'ateneo in ART-ER è il diretto coinvolgimento nelle iniziative coordinate dalla società per l'accesso a fonti di finanziamento, come è stato recentemente riscontrato per i bandi del PNRR. A ciò si aggiunge l'incarico di coordinare le politiche di sviluppo perseguite dalla Regione Emilia-Romagna nel campo dell'innovazione a vantaggio di università ed enti di ricerca presenti sul territorio regionale.

Nel medio termine si prevede che, grazie a questi finanziamenti, i benefici siano largamente superiori agli oneri derivanti dalla partecipazione costituiti essenzialmente dalla mole di lavoro richiesto per la partecipazione alle molteplici iniziative di ART-ER e che viene sostenuto dalla compagine relativamente ristretta di personale legato alla sede di Piacenza.

Non si percepiscono peraltro rischi economici evidenti legati alla partecipazione del Politecnico di Milano nella compagine azionaria di ART-ER. Il bilancio 2022 ha chiuso con un leggero attivo, così come quello dell'anno precedente. Sono escluse anche per momento contribuzioni economiche dell'ateneo al fondo consortile.

Premesso che tutte le università pubbliche presenti sul territorio emiliano-romagnolo partecipano all'azionariato di AR-TER, la partecipazione del Politecnico di Milano appare strategica per il ruolo svolto dalla società nelle politiche di finanziamento della Regione Emilia-Romagna di cui beneficiano sia il polo di Piacenza del Politecnico, sia i laboratori partecipati LEAP e MUSP. In quest'ultimo caso l'ateneo trae indirettamente beneficio in termini di conoscenze tecniche, esperienze formative e credenziali scientifiche, dato che numerosi affiliati al Politecnico collaborano alle attività sviluppate presso i due laboratori.

In particolare, ai fini della valutazione di cui all'art. 4 del TUSP, ritiene che sussistano le condizioni di legittimazione alla partecipazione, ed in particolare nella categoria di cui al secondo comma dell'articolo in parola, lett. d).

Con riferimento agli altri requisiti dell'art. 20², la Commissione rileva che:

- La società rispetta il requisito relativo al rapporto dipendenti/amministratori, di cui all'art. 20, lett. b).
- La società rispetta il requisito relativo al fatturato medio del triennio di riferimento di cui all'art. 20 lett. d).
- Non risultano negativi di bilancio negli ultimi 4 esercizi (società costituita per fusione il 01.05.2019).
- Non risultano costi di funzionamento a carico del bilancio 2022 del Politecnico (v. art. 20, lett. f).
- Non vi è necessità di aggregazione con altre società partecipate poiché non si è verificata, sulla base dello scopo, la presenza di forme di sovrapposizione delle attività svolte da altre società partecipate.

Tutto ciò premesso, la Commissione Assetti e Partecipazioni delibera che la partecipazione **sia da mantenere**.

2

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

CEFRIEL – Società consortile a responsabilità limitata

Compagine sociale (come da visura camerale del 19/05/2023): Engineering - Ingegneria Informatica - S.P.A.; Telecom Italia Spa o Tim S.P.A.; Eni S.P.A.; Exprivia S.P.A., Hewlett-Packard Italiana S.R.L.; Pirelli & C. S.P.A.; Nokia Solutions and Networks Italia S.P.A.; Microsoft S.R.L.; Sas Institute S.R.L.; "Stmicroelectronics S.R.L."; The European House - Ambrosetti S.P.A.; Rizzoli Corriere della Sera Mediagroup Spa; Fastweb Spa; El Towers S.P.A.; Italtel S.P.A.; Vodafone Italia S.P.A.; Compunetix Inc; Università Degli Studi Di Milano – Bicocca; Università Degli Studi Di Milano; Regione Lombardia; Politecnico di Milano; Università degli Studi Dell'Insubria.

- Visto lo Statuto dell'ente in epigrafe;

- Vista l'Analisi Periodica del 2022, approvata dal Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Milano il 20.12.2022, dove, ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4³ del TUSP, è stato deliberato che attraverso la partecipazione in CEFRIEL il Politecnico di Milano persegue finalità pienamente coerenti con quanto previsto all'art. 4 del TUSP, ed in particolare nella categoria di cui all'art. 4, lett. a) e d);

- Vista la relazione del Prof. Stefano Tubaro, Vice Presidente e membro del Consiglio di Amministrazione, con particolare riferimento a:

1. Il numero e la qualità delle attività svolte dalla società partecipata nell'ultimo anno nonché il relativo coinvolgimento dell'Ateneo (e delle sue strutture), sia in termini scientifici che economici.

³ Art. 4 - Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;¹³¹

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.

6. È fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.¹³²

7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.¹³³

8. È fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. È inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.¹³⁴

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, anche al fine di agevolare la quotazione ai sensi dell'articolo 18, può essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione pubblica. Il decreto è trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. I Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, possono, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1. Il predetto provvedimento è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti.¹³⁵

9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16.¹³⁶

9-ter. È fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima.¹³⁷

9-quater. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla costituzione né all'acquisizione o al mantenimento di partecipazioni, da parte delle amministrazioni pubbliche, in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari.¹³⁸

Art. 4-bis. Disposizioni speciali per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (17)

1. Le attività di ricerca svolte dalle società a partecipazione pubblica e dagli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza rientrano tra quelle perseguibili dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del presente decreto.

In particolare, nel 2022 CEFRIEL ha proseguito la sua attività di centro dedito all'innovazione digitale sviluppando i propri servizi offerti sul mercato nelle tre aree Formazione, Ricerca e Innovazione. Dal punto di vista didattico 24 sono state le iniziative formative di cui 11 Master, 1 corso di perfezionamento e 12 corsi aziendali, mentre per le iniziative di ricerca 4 sono stati i progetti in cui CEFRIEL risulta essere coinvolto. In particolare nel corso del 2022 è rilevante menzionare il coinvolgimento mediante CEFRIEL di vari dipartimenti del Politecnico di Milano con l'aeronautica Militare a supporto del Ministero al fine di fornire a quest'ultimo supporto tecnico scientifico per i suoi programmi.

2. Le prospettive future della società e del rapporto collaborativo con le strutture dell'Ateneo proseguirà nelle tre aree sopra menzionate che costituiscono le linee di sviluppo di CEFRIEL:

- **Formazione:** le attività di collaborazione proseguiranno nella progettazione ed erogazione di Master Corporate per le imprese e corsi brevi per le imprese, anche beneficiando dei finanziamenti della Regione Lombardia per i Master in Alto Apprendistato.
- **Ricerca:** la ricerca rimarrà una componente essenziale del centro in quanto consente di mantenere uno stretto rapporto tra lo sviluppo teorico e il trasferimento dei risultati sul piano applicativo. Per questo nei laboratori del CEFRIEL i professionisti del centro continueranno a lavorare a stretto contatto con ricercatori universitari, esperti provenienti dalle aziende e studenti di master e dottorato.
- **Innovazione:** il principale filone di collaborazione in ambito innovazione, anche per il 2023, sarà la collaborazione nell'ambito del programma GCAP dell'Aeronautica Militare e del Segretariato della Difesa del Ministero della Difesa.

3. Le azioni messe in atto per favorire il più ampio qualificato coinvolgimento delle diverse anime dell'Ateneo coerente con le linee di sviluppo di CEFRIEL:

- **Ricerca:** CEFRIEL proseguirà nella collaborazione con il Politecnico di Milano ed i suoi dipartimenti di ricerca ampliando le opportunità di collaborazione in ambito di ricerca finanziata. Persegue per il 2023 la sua attività di socio del Competence Center 4.0 "MADE" con sede a Bovisio e guidato dal Politecnico. Si segnala che il dottorato con borsa CEFRIEL dal titolo *Explainability of analysis of semantic interpretation of human generated content and behaviour* in collaborazione con il DEIB, è giunto al termine.
- **Formazione:** perseguono per il 2023 le collaborazioni con consorzi tra cui Polimi Graduate School of Management con l'avvio di un Master in Alto Apprendistato in "Innovazione Digitale" ed inoltre CEFRIEL continua ad essere partner di GSOM nel Master BARD. Altri consorzi interessano Polidesign e Cineas con attività di docenza svolte da CEFRIEL.
- **Innovazione:** l'iniziativa più rilevante da segnalare è il supporto al Ministero della Difesa nell'ambito del programma GCAP. Nell'ambito di questa iniziativa è prevista la collaborazione continuativa del Prof. Sala come coordinatore scientifico e professori dei Dipartimenti di Scienze e tecnologie aerospaziali, di Meccanica, di Elettronica Informazione Bioingegneria e di Ingegneria Gestionale.

Tali attività danno evidenza dei seguenti Punti di forza quali posizionamento nel mercato dell'innovazione digitale dove è riconosciuto come una realtà di eccellenza per le competenze tecniche e capacità progettuali, realizzative e di generare innovazione del proprio personale in parte nel sistema Politecnico.

Non si ravvisano particolari criticità o potenziali rischi poiché i ricavi di CEFRIEL derivano in misura preponderante da attività su progetti pertanto i costi fissi di personale il cui unico punto critico risiede nella disproporzione tra personale e carico di lavoro nell'aumento di realtà progettuali. CEFRIEL registra discreti o buoni risultati sul piano economico con leggera costante crescita del fatturato e margini apprezzabili per un'azienda che vuole continuamente accrescere e diversificare le proprie competenze.

Di conseguenza, la strategicità del mantenimento della partecipazione all'ente è motivata dalla rilevante azione di diffusione della cultura digitale e di supporto alle imprese nell'ambito della trasformazione digitale.

La partecipazione a progetti di ricerca e innovazione interdipartimentale con Politecnico di Milano nei confronti di enti e imprese è in grado di veicolare tematiche di ricerca e trasferimento di risultati di ricerca delle imprese. CEFRIEL è percepito come parte integrante del sistema Politecnico, contribuisce a rafforzarne l'immagine di università particolarmente attiva nei rapporti con aziende e territorio. Inoltre Cefriel contribuisce alla gestione dell'incubatore e acceleratore PoliHub con la partecipazione per un sesto del capitale di PoliHub Servizi Srl e un ruolo attivo nell'organo di gestione

In particolare, ai fini della valutazione di cui all'art. 4 del TUSP, ritiene che sussistono le condizioni di legittimazione alla partecipazione, ed in particolare nella categoria di cui al secondo comma dell'articolo in parola, lett. a) e d).

Con riferimento agli altri requisiti dell'art. 20⁴, la Commissione rileva che:

- La società rispetta il requisito relativo al rapporto dipendenti/amministratori, di cui all'art. 20, lett. b).
- La società rispetta il requisito relativo al fatturato medio del triennio di riferimento di cui all'art. 20 lett. d).
- Risultano solo due bilanci in negativo (2020 e 2021), negli ultimi 5 esercizi. La fattispecie non è quindi, di per sé, ostativa ai sensi dell'art. 20, comma 2 lett. e).
- Non risultano costi di funzionamento a carico del bilancio 2022 del Politecnico (v. art. 20, lett. f).
- Non vi è necessità di aggregazione con altre società partecipate. Infatti, non si è verificata, sulla base dello scopo, la presenza di forme di sovrapposizione delle attività svolte da altre società partecipate

Tutto ciò premesso, la Commissione Assetti e Partecipazioni delibera che la partecipazione **sia da mantenere**.

4

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

ITALCERTIFER S.p.A.

Compagine sociale (come da visura camerale del 19/05/2023): Ferrovie dello Stato Italiano S.p.A., Regione Toscana, Università degli Studi di Napoli Federico II, Università degli Studi di Firenze, Università di Pisa, Politecnico di Milano.

- Visto lo Statuto dell'ente in epigrafe;

- Vista l'Analisi Periodica del 2022, approvata dal Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Milano il 20.12.2022, dove, ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4⁵ del TUSP, è stato deliberato che attraverso la partecipazione in ITALCERTIFER il Politecnico di Milano persegue finalità pienamente coerenti con quanto previsto all'art. 4 del TUSP, ed in particolare nella categoria di cui all'art. 4, lett. a);

- Vista la relazione della Prof.ssa Alessandra Manenti, membro del Consiglio di Amministrazione, con particolare riferimento a:

1. il numero e la qualità delle attività svolte dalla società partecipata nell'ultimo anno nonché il relativo coinvolgimento dell'Ateneo (e delle sue strutture), sia in termini scientifici che economici.

A questo riguardo appaiono sviluppate durante l'anno in osservazione molteplici attività relative al completamento di vari tipi di verifiche e processi di certificazione (13 attività) ed è avvenuta l'acquisizione di 3 nuovi significativi incarichi.

⁵ Art. 4 - Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del [decreto legislativo n. 50 del 2016](#);

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del [decreto legislativo n. 50 del 2016](#), con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; [\[1\]](#)

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, [comma 1, lettera a\)](#), del [decreto legislativo n. 50 del 2016](#).

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.

6. È fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del [regolamento \(CE\) n. 1303/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dell'articolo 42 del [regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014. [\[12\]](#)

7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili. [\[10\]](#)

8. È fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del [decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297](#), le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, [comma 9](#), della [legge 30 dicembre 2010, n. 240](#), nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. È inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche. [\[11\]](#)

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, anche al fine di agevolare la quotazione ai sensi dell'articolo 18, può essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione pubblica. Il decreto è trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. I Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, possono, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1. Il predetto provvedimento è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. [\[12\]](#)

9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del [decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 settembre 2011, n. 148](#), anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16. [\[13\]](#)

9-ter. È fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del [testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima. [\[14\]](#)

9-quater. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla costituzione né all'acquisizione o al mantenimento di partecipazioni, da parte delle amministrazioni pubbliche, in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari. [\[15\]](#)

Art. 4-bis. Disposizioni speciali per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (17)

1. Le attività di ricerca svolte dalle società a partecipazione pubblica e dagli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza rientrano tra quelle perseguibili dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del presente decreto.

Il Politecnico di Milano ha collaborato negli anni con la società **ITALCERTIFER** (ITCF) in importanti attività e progetti riguardanti il settore ferroviario quali prove tecniche e analisi documentali, e la progettazione e verifica di banchi prova all'avanguardia, alcuni presso ITCF, altri presso il Dipartimento di Meccanica.

2. Le prospettive future della società e del rapporto collaborativo con le strutture dell'Ateneo.

Le prospettive sono da ritenersi promettenti. Nel corso degli anni la società ha continuato ad incrementare il volume delle attività svolte, con una crescita nel 2022 sia di personale che di investimenti per beni strumentali.

Evidenze della capacità della società di rispondere alle sollecitazioni di un mercato competitivo sono testimoniate dal risultato di esercizio 2022 molto positivo, dal perdurante riconoscimento in campo nazionale e internazionale e dai contenuti del Piano Industriale 2023-2032 (il PI Italcertifer è basato su 3 pilastri, ossia mantenimento e crescita del mercato di riferimento «core», diversificazione del mercato core, sviluppo di nuove mission).

Inoltre si valuta che l'effetto del PNRR determinerà ulteriori fabbisogni in tutti i settori in cui opera l'azienda che comunque, attraverso commesse già contrattualizzate e accordi quadro già aggiudicati, è attualmente coinvolta in importanti progetti attivati dal PNRR, compresi quelli di maggior impatto innovativo per il settore.

Durante il 2022 si è avuta la presenza di 2 professori legati al Politecnico di Milano nella composizione del Comitato di Certificazione. Nel 2020 - 2022 ITCF è stata coinvolta, per le sue competenze nel settore certificazione, in progetti di ricerca del JRC Trasporti della Fondazione POLIMI, con il coinvolgimento di ricercatori, assegnisti e dottorandi del Dipartimento di Meccanica.

Italcertifer è inoltre coinvolta (direttamente da RFI) in attività nell'ambito del contratto quadro fra RFI e il Dipartimento di Meccanica.

3. Le azioni messe in atto per favorire il più ampio qualificato coinvolgimento delle diverse anime dell'Ateneo.

Ulteriori opportunità derivanti dalla collaborazione fra ITCF e Ateneo sono rappresentate dalla possibilità da parte di ITCF di accreditare prove di laboratorio nel settore ferroviario svolte su banchi prova dell'Ateneo e software di calcolo.

Sono inoltre evidenziabili altre situazioni di coinvolgimento di competenze politecniche (meccanici, strutturalisti), grazie ad una serie di iniziative già avviate: Accordi Quadro con ANAS SpA per l'affidamento e l'esecuzione di servizi per la verifica di progetti di viadotti e gallerie; attività di certificazione del Treno a idrogeno di Alstom per la parte di valutazione del rischio; progettazione del carrello autonomo per l'ispezione delle linee ferroviarie (contratto quadro RFI e Dipartimento di Meccanica).

Sicuramente l'eliminazione dallo Statuto della possibilità di effettuare ricerca, se non a livello dell'attività di laboratorio, ha modificato i termini della partecipazione del Politecnico, tuttavia l'obiettivo di attivare specifiche attività di ricerca riguardanti il laboratorio e le prove di laboratorio per la certificazione dà opportunità di coinvolgimento di ricercatori e dottorandi.

Tali attività danno evidenza di Punti di forza e/o potenziali rischi/criticità della partecipazione alla società.

In realtà, dall'analisi sono emersi sostanzialmente solo punti di forza:

- eccellenza delle infrastrutture in possesso della società, complementari rispetto a quelli dell'Ateneo;
- eccellente competenza nel campo della certificazione;
- ottima salute del settore di attività;
- consolidamento dell'attuale posizione della società nel mercato delle prove, certificazioni, verifiche e validazioni di progetti esecutivi.

Di conseguenza, la strategicità del mantenimento della partecipazione all'ente è motivata dalla peculiarità e specificità delle attività della società che, come ente di certificazione, è in grado di supportare l'Ateneo nelle proprie finalità istituzionali con particolare riferimento al settore dei trasporti e alla partecipazione dell'ente nel JRC trasporti. Inoltre si consideri che fra le Università partecipate, il Politecnico ha sicuramente un ruolo predominante di riferimento all'interno dell'organizzazione dell'ente. L'intento di lanciare specifiche attività

di ricerca riguardanti il laboratorio e le prove di laboratorio atte alla certificazione di componenti con la possibilità di coinvolgimento di ricercatori/dottorandi dell'Ateneo rafforza la convinzione dell'opportunità della partecipazione.

In particolare, ai fini della valutazione di cui all'art. 4 del TUSP, ritiene che sussistono le condizioni di legittimazione alla partecipazione, ed in particolare nella categoria di cui al secondo comma dell'articolo in parola, lett. a) in quanto ITALCERTIFER svolge un servizio di interesse generale e di alta qualità data l'eccellenza delle infrastrutture in possesso della società (laboratori, macchinari, etc.), complementari rispetto a quelli dell'Ateneo e la competenza consolidata nel campo della certificazione.

Con riferimento agli altri requisiti dell'art. 20⁶, la Commissione rileva che:

- La società rispetta il requisito relativo al rapporto dipendenti/amministratori, di cui all'art. 20, lett. b).
- La società rispetta il requisito relativo al fatturato medio del triennio di riferimento di cui all'art. 20 lett. d).
- Non risultano negativi di bilancio negli ultimi 5 esercizi.
- Non risultano costi di funzionamento a carico del bilancio 2022 del Politecnico (v. art. 20, lett. f).
- Non vi è necessità di aggregazione con altre società partecipate.

Tutto ciò premesso, la Commissione Assetti e Partecipazioni delibera che la partecipazione **sia da mantenere**.

⁶

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Laboratorio Energia Ambiente Piacenza – LEAP s.c.a r.l.

Compagine sociale (come da visura camerale del 19/05/2023): Politecnico di Milano, Getec Italia SpA, Università Cattolica del Sacro Cuore, Camera di Commercio I.A.A. di Piacenza, Comune di Piacenza, Fondazione Cassa di Risparmio di Piacenza e Vigevano, Iren Ambiente S.p.A., A2A S.p.A., Industria Cementi Giovanni Rossi S.p.A., Business Integration Partners S.p.A.

- Visto lo Statuto dell'ente in epigrafe;

- Vista l'Analisi Periodica del 2022, approvata dal Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Milano il 20.12.2022, dove, ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4⁷ del TUSP, è stato deliberato che attraverso la partecipazione in **LEAP** il Politecnico di Milano persegue finalità pienamente coerenti con quanto previsto all'art. 4 del TUSP, ed in particolare nella categoria di cui all'art. 4, lett. a) e d);

- Vista la relazione del Prof. Marco Merlo, membro del Consiglio di Amministrazione, con particolare riferimento a:

1. Il numero e la qualità delle attività svolte dalla società partecipata nell'ultimo anno nonché il relativo coinvolgimento dell'Ateneo (e delle sue strutture), sia in termini scientifici che economici.

Con particolare riferimento alle attività di ricerca svolte nell'ambito dei progetti nazionali, nello specifico quelli regionali come l'Emilia Romagna e quelli europei nel contesto dei progetti Horizon. Rilevante è menzionare lo slancio nell'espansione verso nuove progettualità e attività di ricerca, quali la partecipazione dal 2022 al 2025 ai progetti PNRR finanziati dall'Unione Europea. Il Politecnico di Milano è di fatto partner

⁷ Art. 4 - Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; ⁽¹⁾

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.

6. È fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014. ⁽¹²⁾

7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili. ⁽¹³⁾

8. È fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. È inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche. ⁽¹⁴⁾

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, anche al fine di agevolare la quotazione ai sensi dell'articolo 18, può essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione pubblica. Il decreto è trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. I Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, possono, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1. Il predetto provvedimento è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. ⁽¹⁵⁾

9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16. ⁽¹⁶⁾

9-ter. È fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima. ⁽¹⁷⁾

9-quater. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla costituzione né all'acquisizione o al mantenimento di partecipazioni, da parte delle amministrazioni pubbliche, in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari. ⁽¹⁸⁾

Art. 4-bis. Disposizioni speciali per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (17)

1. Le attività di ricerca svolte dalle società a partecipazione pubblica e dagli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza rientrano tra quelle perseguibili dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del presente decreto.

diretto di svariati progetti proposti a cui la società partecipa, sia per la sede territoriale di Milano che Piacenza.

2. Le prospettive future della società e del rapporto collaborativo con le strutture dell'Ateneo sono coerenti e continuative delle attività precedentemente registrate per cui la società partecipa ad iniziative di orientamento per gli studenti e si inserisce nell'offerta formativa del Polo territoriale di Piacenza offrendo stage, tirocini e tesi di laurea agli studenti universitari. Con il consolidamento e l'avvio di numerose realtà progettuali LEAP conferma la capacità di favorire collaborazioni di ricerca industriale ed azioni di trasferimento tecnologico tra il Politecnico e le imprese. La società si è impegnata nell'ultimo anno nell'ampliamento delle infrastrutture di ricerca messe a disposizione e di cui dispone in modo esclusivo rispetto alle altre strutture di ateneo. LEAP intende valutare la crescita di laboratori sperimentali in collaborazione con il Politecnico di Milano e a tal proposito arricchire la proposta progettuale e le sinergie con vari gruppi di ricerca dell'Ateneo.

3. Le azioni messe in atto per favorire il più ampio qualificato coinvolgimento delle diverse anime dell'Ateneo sono indirizzate principalmente alla partecipazione di queste alle riunioni del CdA al fine di aumentare le sinergie tra vari Dipartimenti di Ateneo e l'industria.

Tali attività danno evidenza dei seguenti punti di forza quali il coinvolgimento in progetti di ricerca di una ampia rete regionale, nazionale ed europea fornendo servizi di alto livello e favorendo l'interazione con enti nazionali e internazionali di alto profilo, sia nell'amministrazione pubblica che nel privato.

Si evidenziano criticità unicamente legate alla gestione amministrativa di LEAP poiché la gestione sia lato contabile interno che gestionale di ricerca di nuovi progetti e cura dei rapporti con le aziende richiede numero di personale più elevato. Questo può comportare, con l'aumento dei progetti sviluppati soprattutto negli ultimi due anni e con l'attesa di approvazione di nuovi, una difficoltà nello sviluppo e gestione di essi. Pertanto si ribadisce la necessità di crescita di LEAP nella gestione dei nuovi progetti futuri. Rimangono inoltre, come punti di attenzione, il fatto che oggettivamente LEAP è attivo su aree molto affini a quelle di competenza di altre strutture del Politecnico. Pertanto, è opportuno monitorare regolarmente le attività sviluppate e, in ottica propositiva, favorire il processo di affermazione del LEAP nelle specifiche aree di attività in cui non vi sono sovrapposizioni con altri soggetti del complessivo "sistema Politecnico".

Di conseguenza, la strategicità del mantenimento della partecipazione all'ente è motivata dal ruolo specifico di LEAP che risulta essere anche quest'anno essenziale per perseguire determinate finalità istituzionali relative a progettualità e missioni di trasferimento tecnologico, sempre coerente con gli obiettivi dell'Ateneo.

In particolare, ai fini della valutazione di cui all'art. 4 del TUSP, ritiene che sussistono le condizioni di legittimazione alla partecipazione, ed in particolare nella categoria di cui al secondo comma dell'articolo in parola, lett. a) e d). LEAP, infatti ha tra gli scopi sociali e le attività in essere lo sviluppo di progetti di ricerca industriale ed azioni di trasferimento tecnologico fra gli enti pubblici partecipanti anche grazie alle reti locali e regionali a cui appartiene ed al sistema di relazioni, anche a valenza internazionale, costruito dalla Società; il LEAP inoltre può offrire ampliamento delle potenzialità sperimentali mediante la messa a disposizione delle dotazioni strumentali specifiche.

Con riferimento agli altri requisiti dell'art. 20⁸, la Commissione rileva che:

- La società rispetta il requisito relativo al rapporto dipendenti/amministratori, di cui all'art. 20, lett. b).

⁸

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

- La società rispetta il requisito relativo al fatturato medio del triennio di riferimento di cui all'art. 20 lett. d).
- Risulta solo un negativo di bilancio, nell'anno 2019, negli ultimi 5 esercizi. La fattispecie non è quindi, di per sé, ostativa ai sensi dell'art. 20, comma 2 lett. e)
- Non risultano costi di funzionamento a carico del bilancio 2022 del Politecnico (v. art. 20, lett. f).
- Non vi è necessità di aggregazione con altre società partecipate. Ai fini della necessità di aggregazione con altre società partecipate, la Commissione rileva che non si è verificata, sulla base dello scopo, la presenza di forme di sovrapposizione delle attività svolte da altre società partecipate.

Tutto ciò premesso, la Commissione Assetti e Partecipazioni delibera che la partecipazione **sia da mantenere**.

MADE S.C.A R.L.

Compagine sociale (come da visura camerale del 19/05/2023): Politecnico Di Milano, Brembo S.P.A., Whirlpool Emea S.P.A., Robert Bosch S.P.A., Siemens S.P.A., R.F. Celada S.P.A., Comau S. P .A., Istituto Nazionale Per L'assicurazione Contro Gli Infortuni, Sul Lavoro, Prima Industrie - S.P.A., Avvale S.P.A., Aizoon Consulting Srl, Fpt Industrial S.P.A., Gi Group S.P.A., Adecco Formazione S.R.L., Reply S.P.A., Enginsoft S.P.A., Ibm Italia S.P.A, Tesar S.P.A, Alleantia S.R.L., Hyperlean S.R.L., Parco Scientifico Tecnologico Kilometro Rosso S.P.A., CSMT Gestione S.C.A.R.L., Beckhoff Automation S.R.L., ALTAIR Engineering S.R.L., TRUST4VALUE S.R.L., Cefriel - Societa' Consortile A Responsabilit  Limitata, "Stmicroelectronics S.R.L.", "Parametric Technology Italia S.R.L.", Fincons S.P.A., Italtel S.P.A., Universit  Degli Studi Di Bergamo, Universit  Degli Studi Di Pavia, Universit  Degli Studi Di Brescia.

- Visto lo Statuto dell'ente in epigrafe;

- Vista l'Analisi Periodica del 2022, approvata dal Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Milano il 20.12.2022, dove, ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4^o del TUSP,   stato deliberato che attraverso la partecipazione in **MADE** il Politecnico di Milano persegue finalit  pienamente coerenti con quanto previsto all'art. 4 del TUSP, ed in particolare nella categoria di cui all'art. 4, lett. a) e d);

- Vista la relazione del Prof. Marco Taisch, Presidente della societ , con particolare riferimento a

1. Il numero e la qualit  delle attivit  svolte dalla societ  partecipata nell'ultimo anno nonch  il relativo coinvolgimento dell'Ateneo (e delle sue strutture), sia in termini scientifici che economici. In particolare nel 2022 MADE ha perseguito l'implementazione dei 20 dimostratori di tecnologie digitali che compongono

⁹ Art. 4 - Finalit  perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire societ  aventi per oggetto attivit  di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalit  istituzionali, n  acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali societ .

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire societ  e acquisire o mantenere partecipazioni in societ  esclusivamente per lo svolgimento delle attivit  sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalit  di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;¹³⁹
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attivit  di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altres, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in societ  aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le societ  in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o pi  delle attivit  di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali societ  operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potest  legislativa in materia di organizzazione amministrativa,   fatto divieto alle societ  di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove societ  e di acquisire nuove partecipazioni in societ . Il divieto non si applica alle societ  che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.

6.   fatta salva la possibilit  di costituire societ  o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.¹⁴⁰

7. Sono altres ammesse le partecipazioni nelle societ  aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilit  turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonch  la produzione di energia da fonti rinnovabili.¹⁴¹

8.   fatta salva la possibilit  di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le societ  con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonch  quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca.   inoltre fatta salva la possibilit , per le universit , di costituire societ  per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.¹⁴²

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualit  della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attivit  svolta, riconducibile alle finalit  di cui al comma 1, anche al fine di agevolare la quotazione ai sensi dell'articolo 18, pu  essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole societ  a partecipazione pubblica. Il decreto   trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. I Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicit , possono, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole societ  a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualit  della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attivit  svolta, riconducibile alle finalit  di cui al comma 1. Il predetto provvedimento   trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, nonch  alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti.¹⁴³

9-bis. Nel rispetto della disciplina europea,   fatta salva la possibilit  per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in societ  che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettivit  di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purch  l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16.¹⁴⁴

9-ter.   fatta salva la possibilit  per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in societ  bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1^o settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima.¹⁴⁵

9-quater. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla costituzione n  all'acquisizione o al mantenimento di partecipazioni, da parte delle amministrazioni pubbliche, in societ  aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari.¹⁴⁶

Art. 4-bis. Disposizioni speciali per lo svolgimento di attivit  di ricerca nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (17)

1. Le attivit  di ricerca svolte dalle societ  a partecipazione pubblica e dagli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza rientrano tra quelle perseguibili dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del presente decreto.

le 6 aree del Competence Center, di cui ognuna di queste 6 aree ha un referente scientifico fra il personale del Politecnico. A queste si sono aggiunte 4 aree cross – Salute e Sicurezza sul Lavoro, Intelligenza artificiale, Sostenibilità e Digital Backbone – che hanno sempre un referente scientifico fra il personale del Politecnico. Le attività di orientamento e formazione sono proseguite sia online (in diminuzione) che in presenza (in aumento) tramite iniziative dirette MADE (denominate MADE4Webinar) e collaborazioni con le associazioni industriali e di categoria (Confindustria, CNA, Unioncamere, ecc.), nazionali o regionali, e con la rete dei Digital Innovation Hubs di Confindustria. Il numero dei webinar proposti è di 19 in modalità on-line, affiancato da un crescente numero di corsi di formazione 7 nuovi attivati nel 2022. Dal punto di vista comunicativo MADE ha consolidato nel 2022 le attività presso il Competence Center supportate dalla comunicazione e contano all'attivo nel 2022 più di 70 eventi di formazione nei vari enti/imprese di cui MADE è stato organizzatore. Le attività di rassegna stampa contano al termine del 2022 oltre 640 articoli dedicati su stampa nazionale, locale e verticale.

Dal punto di vista della ricerca e dello sviluppo verso nuove progettualità 12 sono stati i progetti concreti in cui MADE è stato coinvolto nell'attivazione ed inizio dei lavori.

2. Le prospettive future della società e del rapporto collaborativo con le strutture dell'Ateneo, in particolare MADE prospetta di poter ulteriormente implementare il piano di orientamento, formazione, gestione e attuazione dei progetti (includendo pertanto ulteriori attività di consulenza), che costituiscono il suo oggetto sociale e che vedranno coinvolto direttamente personale afferente al proprio partenariato, incluso il Politecnico di Milano e coinvolgendone il personale di quest'ultimo.

3. Le azioni messe in atto per favorire il più ampio qualificato coinvolgimento delle diverse anime dell'Ateneo si sono concretizzate nel continuo scambio di contatti con varie strutture dell'ateneo e i vari dipartimenti (MIP, Osservatori, Dipartimenti di Ingegneria Gestionale, Dipartimento di Elettronica Informazione e Bioingegneria, Dipartimento di Meccanica) attraverso eventi, seminari e sessioni di formazione interne.

Tali attività danno evidenza dei seguenti punti di forza quali la progettazione delle aree tecnologiche del Competence Center che sono state progettate da diversi team del Politecnico di Milano al fine di avere laboratori che ricostruissero i processi produttivi di aziende manifatturiere e varie tipologie in linea con le richieste del mercato. Mentre non si rilevano rischi derivanti dalla partecipazione del Politecnico di Milano a MADE.

La relazione del referente di Ateneo permette inoltre di evincere tuttora la strategicità del mantenimento della partecipazione all'ente, già evidenziata nel corso dell'ultima analisi finalizzata alla razionalizzazione delle partecipazioni societarie, svolto dai competenti organi dell'Ateneo nel 2022; in particolare l'azione di MADE configura il perseguimento di un interesse generale, rappresentando nel sistema Politecnico, un tassello importante nella strategia di attuazione di "Terza Missione" dell'Ateneo, in quanto favorisce, supporta e incentiva il rapporto dei Dipartimenti con il mondo industriale e quindi il trasferimento tecnologico dall'Ateneo verso il mondo produttivo, facendo ritenere che tale partecipazione possa senz'altro rientrare nella categoria di cui all'art. 4, comma 2, lett. a) e d) del TUSP.

Con riferimento agli altri requisiti dell'art. 20¹⁰, la Commissione rileva che:

- La società rispetta il requisito relativo al rapporto dipendenti/amministratori, di cui all'art. 20, lett. b).

¹⁰

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevano:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

- La società rispetta il requisito relativo al fatturato medio del triennio di riferimento di cui all'art. 20 lett. d).
- Stante l'inserimento della partecipazione anche nella categoria di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), non rilevano i negativi di bilancio ai fini dell'analisi della partecipazione.
- Non risultano costi di funzionamento a carico del bilancio 2022 del Politecnico (v. art. 20, lett. f).
- Non vi è necessità di aggregazione con altre società partecipate. Infatti non si è verificata, sulla base dello scopo, la presenza di forme di sovrapposizione delle attività svolte da altre società partecipate.

Tutto ciò premesso, la Commissione Assetti e Partecipazioni delibera che la partecipazione **sia da mantenere**.

MIP Politecnico di Milano – Graduate School of Business società consortile per azioni

Compagine sociale (come da visura camerale del 19/05/2023): Politecnico Di Milano, Danieli & C. Officine Meccaniche S.P.A., GS Spa, Telecom Italia Spa o Tim S.P.A., Whirlpool Emea S.P.A., Pirelli & C. S.P.A., Luxottica Group Spa, OTB S.P.A., IBM Italia S.P.A., Fondazione Cav. Lav. Carlo Pesenti, Business Integration Partners S.P.A., Edison S.P.A., Microsoft S.R.L., Bticino S.P.A., Eni Corporate University S.P.A., Snam S.P.A., Assolombarda Confindustria Milano, Monza E Brianza, Lodi, Vodafone Italia S.P.A., Italgas S.P.A., Banca Mediolanum Spa, Dassault Systemes Italia S.R.L., Mip Politecnico Di Milano -Graduate School Of Business Società Consortile per Azioni, Beta TLC S.P.A. (in liquidazione), Wind Tre S.P.A., NEXI Payments S.P.A, Engineering – Ingegneria Informatica S.P.A.

- Visto lo Statuto dell'ente in epigrafe;

- Vista l'Analisi Periodica del 2022, approvata dal Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Milano il 20.12.2022, dove, ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4¹¹ del TUSP, è stato deliberato che attraverso la partecipazione in MIP il Politecnico di Milano persegue finalità pienamente coerenti con quanto previsto all'art. 4 del TUSP, ed in particolare nella categoria di cui all'art. 4, lett. a) e d);

- Vista la relazione del Prof. Vittorio Chiesa, Presidente della società, con particolare riferimento a:

1. Il numero e la qualità delle attività svolte dalla società partecipata nell'ultimo anno nonché il relativo coinvolgimento dell'Ateneo (e delle sue strutture), sia in termini scientifici che economici.

¹¹ Art. 4 - Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; ⁽¹⁾

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.

6. È fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014. ⁽¹²⁾

7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili. ⁽¹³⁾

8. È fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. È inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche. ⁽¹⁴⁾

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, anche al fine di agevolare la quotazione ai sensi dell'articolo 18, può essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione pubblica. Il decreto è trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. I Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, possono, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1. Il predetto provvedimento è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. ⁽¹⁵⁾

9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16. ⁽¹⁶⁾

9-ter. È fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima. ⁽¹⁷⁾

9-quater. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla costituzione né all'acquisizione o al mantenimento di partecipazioni, da parte delle amministrazioni pubbliche, in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari. ⁽¹⁸⁾

Art. 4-bis. Disposizioni speciali per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (17)

1. Le attività di ricerca svolte dalle società a partecipazione pubblica e dagli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza rientrano tra quelle perseguibili dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del presente decreto.

L'offerta formativa di MIP si rivolge sia a persone che a istituzioni (imprese e pubbliche amministrazioni) e comprende i Master MBA ed Executive MBA, i Master Specialistici, i programmi Executive, rivolti a manager e professionisti, i programmi customizzati per le aziende e, infine, i percorsi di formazione manageriale per le Università, i centri di ricerca e il mondo della scuola, inquadrati nel centro IPA (Institutions & Public Administration).

MIP svolge inoltre attività di terza missione quali:

- l'iniziativa "Leave your Mark" che consente a manager, professionisti e giovani talenti che hanno studiato al MIP di mettere a disposizione le loro competenze – pro bono – a favore di istituzioni no-profit che giocano un ruolo chiave nel costruire una società più inclusiva e un futuro migliore per tutti;
- nell'ambito delle iniziative più ampie che il Politecnico di Milano ha promosso per supportare la popolazione dell'Ucraina in questi mesi di diffusa difficoltà, presso MIP sono state avviate iniziative formative MBA a supporto di istituzioni di Higher Education locali;
- programmi di supporto start up: tra le iniziative previste figura Switch2Product, un programma, in collaborazione con PoliHub e Officine di Innovazione di Deloitte, che, indirizzato a studenti, ricercatori, dottorandi, docenti e Alumni del Politecnico di Milano, ha lo scopo di supportare gli allievi dei programmi MBA ed Executive MBA a sostenere la nascita di startup innovative, aggiungere valore ai frutti dell'attività di ricerca e promuovere l'imprenditorialità.

MIP ha sviluppato inoltre forme di collaborazione con altri Dipartimenti dell'Ateneo con riferimento ai programmi formativi, ponendosi anche in un'ottica di servizio nel supportare, con la propria esperienza maturata negli anni, altri Dipartimenti nella gestione amministrativa di programmi creditizzati.

2. Le prospettive future della società e del rapporto collaborativo con le strutture dell'Ateneo

MIP ha come missione la realizzazione di corsi di formazione manageriale. Come tale è funzionale alla missione più ampia dell'Ateneo per quanto riguarda i master universitari sulle tematiche del management, ma più in generale per tutte le attività di formazione post-graduate in questo ambito. E in questo MIP può far leva su un patrimonio relazionale costruito con i propri Soci e clienti chiave con cui esiste ormai una consolidata consuetudine di lavoro comune.

Oltre ai contributi diretti di cui sopra, va ricordato che il livello di eccellenza raggiunto dal MIP (testimoniato non solo dalla crescita dei risultati, ma soprattutto dagli accreditamenti ricevuti e dal posizionamento nei ranking), ha un effetto positivo sulla reputazione dell'Ateneo anche a livello internazionale.

3. Le azioni messe in atto per favorire il più ampio qualificato coinvolgimento delle diverse anime dell'Ateneo

MIP partecipa al capitale del Consorzio Poliedra e di PoliHUB, con cui ha in atto diversi progetti di collaborazione; da alcuni anni collabora e coinvolge anche altre strutture di Ateneo.

In continuità con quanto avviato nel 2020, le collaborazioni sono state ulteriormente ampliate, fino ad arrivare agli attuali 22 programmi, tra master e corsi di perfezionamento, in cui è oggi prevista la collaborazione con altri Dipartimenti e Consorzi.

Tali attività danno evidenza dei seguenti Punti di forza e/o potenziali rischi/criticità della partecipazione alla società.

Punti di forza:

- essere una business school all'interno di una scuola tecnica con una consolidata capacità di affiancare alla preparazione tecnica quella gestionale nei processi di formazione post-laurea, per garantire una risposta alle esigenze del mondo del lavoro;
- reputazione di eccellenza testimoniata dagli accreditamenti e dai ranking e dall'ottimo posizionamento per quanto riguarda il digital learning;
- respiro internazionale (sia a livello di Faculty che di partecipanti) e spirito imprenditoriale che facilita sperimentazioni che richiedono investimenti significativi, sostenibili comunque alla luce dei risultati economici ottenuti.

Rischi:

- il crescente inasprimento della competizione nel mercato della formazione post graduate forza da un lato ad essere sempre innovativi in termini di prodotti e formati, dall'altra agili nel reagire alle sollecitazioni che si ricevono dal mercato.

Di conseguenza, la strategicità del mantenimento della partecipazione all'ente è motivata principalmente dall'importanza di avere una Business school in una scuola tecnica e di ingegneria, evidenziata dai trend internazionali e dalle scelte di molti competitors (es. Tsinghua e Jiaotong in Cina, MIT e Stanford in USA o, in Europa, Imperial College e TUM) e dall'eccellente posizionamento (e conseguente reputazione) raggiunto nelle aree ove vi è convergenza tra tecnologia e management, quale fattore di attrattività sia per partecipanti italiani, sia per stranieri.

In particolare, ai fini della valutazione di cui all'art. 4 del TUSP, ritiene che sussistano le condizioni di legittimazione alla partecipazione, ed in particolare nella categoria di cui al secondo comma dell'articolo in parola, lett. a) e lett. d).

Con riferimento agli altri requisiti dell'art. 20¹², la Commissione rileva che:

- La società rispetta il requisito relativo al rapporto dipendenti/amministratori, di cui all'art. 20, lett. b).
- La società rispetta il requisito relativo al fatturato medio del triennio di riferimento di cui all'art. 20 lett. d).
- Non risultano negativi di bilancio negli ultimi 5 esercizi.
- Non risultano costi di funzionamento a carico del bilancio 2022 del Politecnico (v. art. 20, lett. f).
- Non vi è necessità di aggregazione con altre società partecipate poiché non si è verificata, sulla base dello scopo, la presenza di forme di sovrapposizione delle attività svolte da altre società partecipate.

Tutto ciò premesso, la Commissione Assetti e Partecipazioni delibera che la partecipazione **sia da mantenere**.

12

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Multilayered Urban Sustainability Action" S.c. a r.l. - MUSA scarl (data di costituzione 10/06/2022)

Compagine sociale (come da visura camerale del 19/05/2023): Politecnico di Milano, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Università degli Studi di Milano, Università Commerciale "Luigi Bocconi", A2a S.P.A., Consiglio Nazionale delle Ricerche, Regione Lombardia, Comune di Milano, Fondazione Cariplo, Eni Spa, Edison Spa, Thales Alenia Space Italia Spa, Fondazione RICCAGIOIA.

- Visto lo Statuto dell'ente in epigrafe,
- Vista la relazione del Prof. Marco Bocciolone, membro del Consiglio di Amministrazione, con particolare riferimento a:

1. Il numero e la qualità delle attività svolte dalla società partecipata nell'ultimo anno nonché il relativo coinvolgimento dell'Ateneo (e delle sue strutture), sia in termini scientifici che economici.

MUSA è HUB di un Ecosistema dell'Innovazione finanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. All'interno di MUSA che suddivide le sue attività in sei spoke. Il Politecnico risulta Coordinatore di due di essi (spoke 3 MUSA – Tech tramite Fondazione PoliMi e spoke 5 MUSA – Design) e affiliato agli altri quattro spoke.

Nell'ambito delle iniziative di ricerca è stato dato l'avvio a 14 progetti da parte dei dipartimenti coinvolti sullo spoke 3 e 6 progetti sullo spoke 6, oltre ad altri progetti di ricerca di competenza sugli altri spoke. Il budget complessivo destinato al Politecnico di Milano ammonta circa 25 M€ euro su un totale di circa 116 M€ totali (21%). È stato inoltre dato l'avvio alla realizzazione di quattro Living lab all'interno dello spoke 6.

Per quanto riguarda le iniziative di terza missione, oltre a due eventi di promozione dell'ecosistema MUSA vi sono attività di promozione di progetti ad elevato contenuto tecnologico con ricadute in termini di crescita del capitale umano, innovazione sostenibile e digitalizzazione del sistema paese. Musai ha anche come focus il supporto alla crescita di nuova imprenditoria nonché l'aumento di TRL della ricerca di Ateneo per generare Deal flow di valore, tema importante per PoliMi.

2. Le prospettive future della società e del rapporto collaborativo con le strutture dell'Ateneo.

Musa può supportare l'Ateneo per meglio realizzare una rendicontazione tecnica ed amministrativa valida, oltre che dare strumenti per meglio finalizzare i diversi punti ancora aperti, tra cui i bandi a cascata.

Musa, quale interlocutore di soggetti istituzionali come Ministeri, Regione Lombardia e Comune di Milano, potrà aiutare nel portare avanti con maggior forza istanze comuni alle diverse università presenti (es. borse di studi, fondi per la ricerca etc), oltre a chiedere fondi aggiuntivi per attività extra-rispetto a quanto finanziato dal MUR.

Valorizzando al meglio le attività dei partner (sito web, eventi etc) si potrà dare forza a nuove collaborazioni tra PoliMi e imprese, oltre che PA, svolgere un ruolo di facilitatore a sostegno dello sviluppo di azioni, politiche e progetti per la costruzione e lo sviluppo dell'ecosistema della finanza ad impatto sociale in tutte le sue forme anche attraverso lo sviluppo di nuove forme di collaborazione con enti no-profit.

Tra i suoi vari obiettivi, MUSA mira a creare un hub di incubazione e accelerazione di startup a livello nazionale. MUSA ha inoltre l'ambizione di trasformare l'area metropolitana milanese in un ecosistema di innovazione per la rigenerazione urbana, intervenendo in diversi ambiti, da quello sociale a quello tecnologico, per diventare un modello nazionale ed europeo.

Musa può inoltre contribuire proattivamente, in collaborazione con il Servizio Valorizzazione della Ricerca (TTO) di Ateneo, alla strategia di valorizzazione dei risultati della ricerca di Ateneo e alla loro finalizzazione in prodotti e possibilmente nuove iniziative imprenditoriali.

3. Le azioni messe in atto per favorire il più ampio qualificato coinvolgimento delle diverse anime dell'Ateneo.

Musa vede coinvolti tutti i dipartimenti del PoliMi nei diversi spoke, oltre che il TTO e per tramite di Fondazione Politecnico di Milano, anche l'incubatore di impresa del PoliMi.

Tali attività danno evidenza dei seguenti Punti di forza e/o potenziali rischi/criticità della partecipazione alla società:

Punti di forza: possibilità di fare sistema sia a livello del MUR (e quindi portare avanti istanze sul finanziamento utili anche per gli altri progetti PNRR in cui PoliMi è coinvolto), sia a livello di Regione Lombardia e Comune di Milano su temi di interesse comune.

Rischi e criticità: Essendo l'Hub a guida dell'università Bicocca, esiste un rischio implicito che molte istanze siano portate ai decisori solo se principalmente di suo interesse. A tendere, la criticità più grande è rappresentata dalla sostenibilità della SCARL una volta terminato il progetto PNRR che ne ha visto l'origine.

Di conseguenza, il mantenimento della partecipazione all'ente è sostanzialmente necessario visto il progetto di ricerca finanziato dal MUR, che terminerà a settembre 2025 (con possibile proroga a febbraio 26). Il monitoraggio costante operato sul progetto, anche tramite i KPI tecnici e amministrativi, vuole minimizzare i rischi della partecipazione al progetto.

In particolare, ai fini della valutazione di cui all'art. 4¹³ del TUSP, tenuto conto anche delle disposizioni di cui all'art. 4bis del citato TUSP, ritiene che sussistano le condizioni di legittimazione alla partecipazione, ed in particolare nella categoria di cui al secondo comma dell'articolo in parola, lett. a).

¹³ Art. 4 - Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del [decreto legislativo n. 50 del 2016](#);
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del [decreto legislativo n. 50 del 2016](#), con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; [\[1\]](#)
- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, [comma 1, lettera a\)](#), del [decreto legislativo n. 50 del 2016](#).

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.

6. È fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del [regolamento \(CE\) n. 1303/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dell'articolo 42 del [regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014. [\[12\]](#)

7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili. [\[10\]](#)

8. È fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del [decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297](#), le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, [comma 9](#), della [legge 30 dicembre 2010, n. 240](#), nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. È inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche. [\[11\]](#)

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, anche al fine di agevolare la quotazione ai sensi dell'articolo 18, può essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione pubblica. Il decreto è trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. I Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, possono, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1. Il predetto provvedimento è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. [\[12\]](#)

9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del [decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 settembre 2011, n. 148](#), anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16. [\[13\]](#)

9-ter. È fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del [testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima. [\[14\]](#)

9-quater. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla costituzione né all'acquisizione o al mantenimento di partecipazioni, da parte delle amministrazioni pubbliche, in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari. [\[15\]](#)

Art. 4-bis. Disposizioni speciali per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (17)

1. Le attività di ricerca svolte dalle società a partecipazione pubblica e dagli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza rientrano tra quelle perseguibili dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del presente decreto.

Con riferimento agli altri requisiti dell'art. 20¹⁴, la Commissione rileva che la società, costituita il **10/06/2022**:

- NON rispetta il requisito relativo al rapporto dipendenti/amministratori, di cui all'art. 20, lett. b);
- NON rispetta il requisito relativo al fatturato medio del triennio di riferimento di cui all'art. 20 lett. d). Il primo esercizio della società è quello che si è concluso al 31/12/2022; in esso non ha generato alcun ricavo di cui alle voci A1/A5 del conto economico;
- Risulta in negativo di bilancio: nel suo primo di esercizio ha realizzato un risultato economico negativo (perdita di esercizio) dell'importo di € 31.002.
A tal uopo, la Commissione, preso atto di quanto descritto nella relazione del prof. M. Bocciolone, rileva che:
 - in fase di start up l'operato di MUSA è garantito dalle persone messe a disposizione dell'università Bicocca.
 - Musa è stata costituita strumentalmente all'Ecosistema dell'Innovazione finanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR, Missione 4, componente 2, investimento 1.5), il che comporterebbe che le condizioni prescritte dal TUSP non siano applicabili durante il periodo coperto dal finanziamento del PNRR, stante le disposizioni speciali che disciplinano tale fattispecie e i relativi obblighi giuridici di permanenza già assunti dall'Ateneo, almeno fino alla realizzazione del progetto PNRR.
- Non risultano costi di funzionamento a carico del bilancio 2022 del Politecnico (v. art. 20, lett. f).
- Non vi è necessità di aggregazione con altre società partecipate poiché MUSA vede il coinvolgimento di tutti i Dipartimenti del PoliMi.

Tutto ciò premesso, la Commissione Assetti e Partecipazioni delibera che la partecipazione **sia da mantenere**.

14

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

National Biodiversity Future Center - NBFC s.c.a.r.l. (data di costituzione 14/06/2022)

Compagine sociale (come da visura camerale del 07/04/2023): Politecnico di Milano, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Università degli Studi del Molise, Università degli Studi di Roma La Sapienza, Università degli Studi di Napoli Federico II, Università degli Studi di Padova, Università Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, ABOCA S.p.A. Società Agricola, Cineca Consorzio Interuniversitario, Università degli Studi Roma Tre, Università degli Studi di Palermo, Università degli Studi di Udine, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Università degli Studi Verona, Università degli Studi di Pavia, Università degli Studi della Tuscia, Università del Salento, Università degli Studi di Salerno, Università degli Studi di Torino, Università degli Studi di Siena, Università degli Studi di Genova, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Università degli Studi di Sassari, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (I.N.F.N.), Stazione Zoologica Anton Dohrn, Istituto OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale), Fondazione Ri.MED, ENI S.p.A., NOVAMONT S.p.A. e Università degli Studi di Firenze.

- Visto lo Statuto dell'ente in epigrafe;

- Vista la relazione del Prof. Massimo Bricocoli, referente di Ateneo, con particolare riferimento a:

1. Il numero e la qualità delle attività svolte dalla società partecipata nell'ultimo anno nonché il relativo coinvolgimento dell'Ateneo (e delle sue strutture), sia in termini scientifici che economici.

NBFC è Hub del Centro Nazionale finanziato nell'ambito del PNRR con circa 320 M€. PoliMi partecipa come affiliato allo spoke 5 ed è finanziato per circa 4.5 M€.

2. Le prospettive future della società e del rapporto collaborativo con le strutture dell'Ateneo.

NBFC rappresenta uno dei cinque centri nazionali finanziati con la linea di missione 4.2 da parte del MUR. Con la modifica dell'articolo 9 della Costituzione italiano, la biodiversità rappresenta un argomento fondamentale per il sistema paese.

NBFC ha come obiettivo la conservazione, il monitoraggio, la restaurazione e la valorizzazione della biodiversità italiana traguardando come obiettivo la sostenibilità del centro dopo i primi 3 anni finanziati con fondi PNRR.

In particolare, il centro nei primi mesi di operatività ha avviato e instaurato rapporti con istituzioni nazionali e internazionali (OECD, Biodiversa+, Istituto Chico Mendes, ecc..) con i quali intraprendere collaborazioni di ricerca nell'ambito della biodiversità. Allo stesso tempo ha avviato l'iter amministrativo per il riconoscimento del dottorato nazionale approvato nel mese di giugno 2023.

3. Le azioni messe in atto per favorire il più ampio qualificato coinvolgimento delle diverse anime dell'Ateneo

I dipartimenti attualmente coinvolti sono Dipartimento di Architettura e Studi Urbani (DASTU), Dipartimento di Elettronica Informazione e Bioingegneria, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, Dipartimento di DESIGN, Dipartimento di Ingegneria Gestionale. Il referente, del DASTU, ha coinvolto competenze trasversali, appartenenti ai diversi settori disciplinari all'interno dei diversi dipartimenti. Il gruppo di lavoro opera sia all'interno delle attività (WP, Milestones, Activities) che ad attività trasversali, consolidando le relazioni tra i dipartimenti.

Tali attività danno evidenza dei seguenti Punti di forza e/o potenziali rischi/criticità della partecipazione alla società:

Punti di debolezza: il finanziamento riguarda esclusivamente i primi tre anni di progetto e pertanto va costruita la sostenibilità nel tempo.

Punti di forza: progetto con 50 partner, con oltre 2000 persone coinvolte che rappresentano il top a livello di ricerca e di management nell'ambito della biodiversità.

Di conseguenza, la strategicità del mantenimento della partecipazione all'ente è motivata dal fatto che PoliMi è ente Partner, uno dei 25 enti vigilati dal MUR. La sostenibilità finanziaria è, nei tre anni di progetto, garantita dal finanziamento PNRR.

In particolare, ai fini della valutazione di cui all'art. 4¹⁵ del TUSP, tenuto conto anche delle disposizioni di cui all'art. 4bis del citato TUSP, ritiene che sussistono le condizioni di legittimazione alla partecipazione, ed in particolare nella categoria di cui al secondo comma dell'articolo in parola, lett. a).

Con riferimento agli altri requisiti dell'art. 20¹⁶, la Commissione rileva che:

- La società NON rispetta il requisito relativo al rapporto dipendenti/amministratori, di cui all'art. 20, lett. b).
- La società NON rispetta il requisito relativo al fatturato medio del triennio di riferimento di cui all'art. 20 lett. d). Nel suo primo esercizio la società (costituita il **14/06/2022**) ha generato un ricavo di cui alle voci A1/A5 del conto economico dell'importo di € 35.889.
- NON vi è un risultato di esercizio (società costituita il 14/6/2022).

A tal uopo, la Commissione preso atto di quanto descritto nella relazione del Prof. M. Bricocoli, rileva che, anche in accordo con quanto espresso dagli organi dell'Hub, le condizioni prescritte dal TUSP non siano applicabili durante il periodo coperto dal finanziamento del PNRR, stante le disposizioni speciali che

¹⁵ Art. 4 - Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; ¹⁰¹
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.

6. È fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014. ¹⁰²

7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili. ¹⁰³

8. È fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. È inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche. ¹⁰⁴

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, anche al fine di agevolare la quotazione ai sensi dell'articolo 18, può essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione pubblica. Il decreto è trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. I Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, possono, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1. Il predetto provvedimento è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. ¹⁰⁵

9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16. ¹⁰⁶

9-ter. È fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima. ¹⁰⁷

9-quater. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla costituzione né all'acquisizione o al mantenimento di partecipazioni, da parte delle amministrazioni pubbliche, in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari. ¹⁰⁸

Art. 4-bis. Disposizioni speciali per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (17)

1. Le attività di ricerca svolte dalle società a partecipazione pubblica e dagli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza rientrano tra quelle perseguibili dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del presente decreto.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevano:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

disciplinano tale fattispecie e i relativi obblighi giuridici di permanenza già assunti dall'Ateneo, almeno fino alla realizzazione del progetto PNRR.

- Non risultano costi di funzionamento a carico del bilancio 2022 del Politecnico (v. art. 20, lett. f).
- Non vi è necessità di aggregazione con altre società partecipate poiché non si è verificata, sulla base dello scopo, la presenza di forme di sovrapposizione delle attività svolte da altre società partecipate.

Tutto ciò premesso, la Commissione Assetti e Partecipazioni delibera che la partecipazione **sia da mantenere**.

POLI.design - Società consortile a responsabilità limitata per la Ricerca Applicata, la Formazione Continua e la Valorizzazione del Design

Compagine sociale (come da visura camerale del 19/05/2023): Politecnico di Milano, AIAP Associazione Italiana Design della Comunicazione Visiva, Associazione per il Disegno Industriale, AIPI – Associazione Italiana Progettisti d'Interni, Federlegno Arredo.

- Visto lo Statuto dell'ente in epigrafe;

- Vista l'Analisi Periodica del 2022, approvata dal Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Milano il 20.12.2022, dove, ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4¹⁷ del TUSP, è stato deliberato che attraverso la partecipazione in **POLI.design** il Politecnico di Milano persegue finalità pienamente coerenti con quanto previsto all'art. 4 del TUSP, ed in particolare nella categoria di cui all'art. 4, lett. d);

- Vista la relazione dei Proff. Matteo Ingaramo (fino al 27/04/2023) e Cabirio Cautela, membri del Consiglio di Amministrazione, con particolare riferimento a:

1. Il numero e la qualità delle attività svolte dalla società partecipata nell'ultimo anno nonché il relativo coinvolgimento dell'Ateneo (e delle sue strutture), sia in termini scientifici che economici.

In particolare si segnalano 22 Master Universitari di I livello erogati a 474 studenti per un totale di 10.032 ore, 12 Corsi di alta formazione erogati a 165 studenti per un totale di 500 ore, 17 iniziative di formazione per imprese (Coaching, Design Workshop, Competition Design Workshop) e 17 corsi on demand per imprese ed enti. Inoltre si segnalano attività specifiche in accordo con Scuola del Design e Dipartimento di Design per

¹⁷ Art. 4 - Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del [decreto legislativo n. 50 del 2016](#);

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del [decreto legislativo n. 50 del 2016](#), con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; [\[1\]](#)

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, [comma 1, lettera a\)](#), del [decreto legislativo n. 50 del 2016](#).

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.

6. È fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del [regolamento \(CE\) n. 1303/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dell'articolo 42 del [regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014. [\[12\]](#)

7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili. [\[13\]](#)

8. È fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del [decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297](#), le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, [comma 9](#), della [legge 30 dicembre 2010, n. 240](#), nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. È inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche. [\[14\]](#)

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, anche al fine di agevolare la quotazione ai sensi dell'articolo 18, può essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione pubblica. Il decreto è trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. I Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, possono, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1. Il predetto provvedimento è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. [\[15\]](#)

9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del [decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 settembre 2011, n. 148](#), anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16. [\[16\]](#)

9-ter. È fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del [testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima. [\[17\]](#)

9-quater. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla costituzione né all'acquisizione o al mantenimento di partecipazioni, da parte delle amministrazioni pubbliche, in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari. [\[18\]](#)

Art. 4-bis. Disposizioni speciali per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (17)

1. Le attività di ricerca svolte dalle società a partecipazione pubblica e dagli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza rientrano tra quelle perseguibili dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del presente decreto.

la gestione della formazione curriculare ed extracurriculare derivanti da convenzioni con istituzioni straniere e iniziative di Terza Missione rappresentate da iniziative di promozione del design svolte attraverso eventi (5 iniziative), concorsi di idee (4 iniziative) ed altro.

2. Le prospettive future della società e del rapporto collaborativo con le strutture dell'Ateneo.

La struttura consortile – in linea con le strategie di lifelong learning dell'Ateneo, nella prospettiva della ripresa del mercato della formazione post pandemia e per incontrare nuovi segmenti del mercato della domanda formativa - ha avviato la costruzione di un articolato catalogo di corsi brevi basato su una offerta allineata coi modelli emergenti del digital e del blended learning e caratterizzato da vari formati (microlearning di 12 ore; focused learning di 30-35 ore; deep learning dalle 40 alle 60 ore);

3. Le azioni messe in atto per favorire il più ampio qualificato coinvolgimento delle diverse anime dell'Ateneo.

Nella erogazione della didattica sono coinvolti docenti afferenti a diversi Dipartimenti dell'Ateneo (principalmente Dipartimenti di Design, Ingegneria Gestionale, Ingegneria Industriale, Ingegneria Chimica, Ingegneria Aerospaziale).

Emerge la volontà di razionalizzare e rafforzare, tramite opportuni accordi, la collaborazione tra l'ente e l'Ateneo attraverso azioni quali per esempio il potenziamento del placement degli studenti e l'incremento dei contatti con le realtà produttive nazionali ed internazionali da parte del servizio del Career Service e in parallelo, in modo coordinato, del POLI.design.

Tali attività danno evidenza dei seguenti Punti di forza e/o potenziali rischi/criticità della partecipazione alla società.

Tra i punti di forza della partecipazione si riconoscono:

- la varietà di Master e iniziative formative internazionali che rafforzano le relazioni con università estere internazionali, anche attraverso scambi di docenti e studenti, e concorrono allo sviluppo delle strategie d'internazionalizzazione dell'ambito del design e dell'Ateneo;
- la partecipazione dell'Ente a progetti di JRC per gli aspetti relativi alla formazione corporate (vedi progetti NTT Data) e l'organizzazione di Workshop e Concorsi internazionali capaci di creare relazioni tra comunità di professionisti, imprese e studenti;
- l'integrazione sempre più spinta tra ricerca e formazione per il design che l'Ente sta promuovendo attraverso la creazione del D/Tank e altre iniziative legate al trasferimento di conoscenza.

Al fine di ridurre al minimo i rischi operativi la società possiede e mantiene costantemente aggiornati: Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001; Codice Etico; Manuale delle procedure, conforme alle previsioni del Modello Organizzativo; programma di formazione del personale in merito alla normativa 231.

Inoltre POLI.design:

- opera, nel rispetto della normativa relativa alla trasparenza e prevenzione della corruzione ex L.n.190/2012, conformemente a quanto previsto per le società partecipate relativamente alle attività di pubblico interesse in riferimento alla Determinazione ANAC n.1134 del 8/11/2017;
- con la nomina del RDP aggiorna tutti i supporti ed informative nel rispetto della tutela della privacy (Regolamento UE 2016/679) ed esegue regolarmente la formazione del personale sui temi inerenti la privacy;
- mantiene la certificazione di qualità in base alla ISO 9001:2015.

Di conseguenza, la strategicità del mantenimento della partecipazione all'ente è motivata dalla considerazione che l'attività principale, riguardante il trasferimento di conoscenza, valorizza da un lato il patrimonio culturale e scientifico del Politecnico di Milano e dall'altro le capacità di risposta al mercato della società consortile.

Lo Statuto della società consortile POLI.design prevede per il Politecnico di Milano una partecipazione di tipo "figurativo" che dispone per una responsabilità economica del tutto autonoma per l'organizzazione. L'organizzazione di POLI.design è snella e strettamente riconducibile alle attività di pianificazione, amministrazione e offerta, mentre l'attività principale riguardante il trasferimento di conoscenza viene effettuata con risorse umane del Politecnico di Milano (previa autorizzazione) o esterne.

POLI.design gestisce con ciclicità annuale, dietro affidamento da parte delle strutture dell'Ateneo, mediamente 25 Master Universitari autofinanziati fortemente internazionalizzati: POLI.design si adopera per continui potenziamenti dell'offerta formativa nel pieno rispetto dei valori e dell'etica dell'ente di riferimento. L'offerta formativa vede il coinvolgimento di docenti afferenti a diversi Dipartimenti dell'Ateneo.

In particolare, ai fini della valutazione di cui all'art. 4 del TUSP, ritiene che sussistono le condizioni di legittimazione alla partecipazione, ed in particolare nella categoria di cui al secondo comma dell'articolo in parola, lett. d).

Con riferimento agli altri requisiti dell'art. 20¹⁸, la Commissione rileva che:

- La società rispetta il requisito relativo al rapporto dipendenti/amministratori, di cui all'art. 20, lett. b).
- La società rispetta il requisito relativo al fatturato medio del triennio di riferimento di cui all'art. 20 lett. d).
- Risulta solo un negativo di bilancio, nel 2020, negli ultimi 5 esercizi. La fattispecie non è quindi, di per sé, ostativa ai sensi dell'art. 20, comma 2 lett. e)
- Non risultano costi di funzionamento a carico del bilancio 2022 del Politecnico (v. art. 20, lett. f).
- Non vi è necessità di aggregazione con altre società partecipate.

Tutto ciò premesso, la Commissione Assetti e Partecipazioni delibera che la partecipazione **sia da mantenere**.

18

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Polihub Servizi s.c.a r.l. Società Benefit – - Partecipazione indiretta (Fondazione Politecnico di Milano)

Compagine sociale al 13.06.2023: Fondazione Politecnico di Milano, Cefriel Soc.cons. r.l., MIP Politecnico di Milano – Graduate School of Business società consortile per azioni e Poli.design Soc. cons.a responsabilità limitata.

- Vista l'Analisi Periodica del 2022, approvata dal Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Milano il 20.12.2022, dove, ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4 del TUSP, è stato deliberato che attraverso la partecipazione indiretta in POLIHUB il Politecnico di Milano persegue finalità pienamente coerenti con quanto previsto all'art. 4 del TUSP, ed in particolare nella categoria di cui all'art. 4, lett. a) e d);

- Vista la relazione della Vicepresidente della Fondazione Politecnico di Milano, Prof.ssa Ingrid Paoletti, da cui emergono le seguenti caratteristiche ed elementi ritenuti rilevanti ai fini della valutazione:

La società PoliHub Scarl Società Benefit è incubatore certificato di imprese innovative iscritto nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese in qualità di INCUBATORE CERTIFICATO. La partecipazione in PoliHub Scarl Società Benefit è detenuta dalla Fondazione Politecnico di Milano in quanto le attività di incubatore certificato sono riservate dalla legge alle sole società di capitali che, in possesso dei requisiti di legge, siano iscritte nelle apposite sezioni speciali del registro delle imprese di afferenza. La partecipazione in PoliHub Scarl Società Benefit è strumentale:

1) alle iniziative svolte dalla Fondazione a sostegno:

- a) del trasferimento dei risultati della ricerca;
- b) dello sviluppo di nuova imprenditorialità e della qualificazione delle strutture delle amministrazioni pubbliche;
- c) della tutela della proprietà intellettuale.

2) e alle attività di trasferimento tecnologico, e supporto all'innovazione della Fondazione e dell'Acceleratore d'Impresa del Politecnico di Milano.

Il tutto ai sensi delle previsioni dell'articolo 2, 1° comma, lettere d) e g) dello Statuto della Fondazione.

Di conseguenza, la partecipazione in POLIHUB è considerata strategica perché ritenuta strettamente necessaria per perseguire le finalità istituzionali di Ateneo.

In particolare, ai fini della valutazione di cui all'art. 4 del TUSP, ritiene che sussistano le condizioni di legittimazione alla partecipazione, ed in particolare nella categoria di cui al secondo comma all'art. 4, lett. a) e d).

Con riferimento agli altri requisiti dell'art. 20, la Commissione rileva che:

- La società rispetta il requisito relativo al rapporto dipendenti/amministratori, di cui all'art. 20, lett. b).
- La società rispetta il requisito relativo al fatturato medio del triennio di riferimento di cui all'art. 20 lett. d).
- Eventuali negativi di bilancio. Non applicabile in quanto la società svolge un servizio di interesse generale ossia quello di incubatore certificato (accademico). Per completezza si segnala che l'unico risultato negativo del quinquennio è quello del 2020, anno in cui fu rilevata una perdita di €26.815 dipendente anche dalla eccezionale situazione provocata dalla pandemia COVID-19 (a fronte di utili per: € 15.420 del 2022; € 11.714 del 2021; € 6,269 del 2019; € 30.067 nel 2018; € 6.737 nel 2017; € 3.853 nel 2016). La società nel corso del 2022 si è trasformata in società di Tipo Benefit.
- Non risultano costi di funzionamento a carico del bilancio 2022 del Politecnico (v. art. 20, lett. f).

- Non vi è necessità di aggregazione con altre società partecipate non essendo stata verificata, sulla base dello scopo, la presenza di forme di sovrapposizione delle attività svolte da altre società partecipate.

Tutto ciò premesso, la Commissione Assetti e Partecipazioni delibera che la partecipazione **sia da mantenere**.

POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO S.S.D. a r.l.

Compagine sociale (come da visura camerale del 19/05/2023): Politecnico di Milano

- Visto lo Statuto dell'ente in epigrafe;

- Vista l'Analisi Periodica del 2022, approvata dal Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Milano il 20.12.2022, dove, ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4¹⁹ del TUSP, è stato deliberato che attraverso la partecipazione nella **POLISPORTIVA** il Politecnico di Milano persegue finalità pienamente coerenti con quanto previsto all'art. 4 del TUSP, ed in particolare nella categoria di cui all'art. 4, lett. d);

- Vista la relazione della dott.ssa Chiara Pesenti, delegata in Assemblea e membro del Comitato di Controllo, con particolare riferimento a:

1. Il numero e la qualità delle attività svolte dalla società partecipata nell'ultimo anno nonché il relativo coinvolgimento dell'Ateneo (e delle sue strutture), sia in termini scientifici che economici.

In collaborazione con Dipartimenti e docenti, nell'anno in osservazione, sono state organizzate 1 iniziativa di didattica innovativa NECSTCamp (incontri/meeting di carattere didattico sportivo) rivolta a 50 partecipanti e 3 iniziative di ricerca (Budd-e; Prove Riflettore Dipartimento di Elettronica Informazione e Bioingegneria, FES-bike). Inoltre sono state lanciate 8 iniziative di terza missione di supporto alle politiche giovanili in collaborazione con Comune di Milano e Municipio 3 con attività sportive per scuole, società e associazioni sportive.

¹⁹ Art. 4 - Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del [decreto legislativo n. 50 del 2016](#);

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del [decreto legislativo n. 50 del 2016](#), con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; [90](#)

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, [comma 1, lettera a\)](#), del [decreto legislativo n. 50 del 2016](#).

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.

6. È fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del [regolamento \(CE\) n. 1303/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dell'articolo 42 del [regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014. [139](#)

7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili. [140](#)

8. È fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del [decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297](#), le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, [comma 9](#), della [legge 30 dicembre 2010, n. 240](#), nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. È inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche. [141](#)

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, anche al fine di agevolare la quotazione ai sensi dell'articolo 18, può essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione pubblica. Il decreto è trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. I Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, possono, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1. Il predetto provvedimento è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. [142](#)

9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del [decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 settembre 2011, n. 148](#), anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16. [143](#)

9-ter. È fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del [testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima. [144](#)

9-quater. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla costituzione né all'acquisizione o al mantenimento di partecipazioni, da parte delle amministrazioni pubbliche, in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari. [145](#)

Art. 4-bis. Disposizioni speciali per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (17)

1. Le attività di ricerca svolte dalle società a partecipazione pubblica e dagli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza rientrano tra quelle perseguibili dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del presente decreto.

Infine sono state svolte altre attività quali: organizzazione di attività sportive per studenti, dottorandi, assegnisti, dipendenti, docenti; organizzazione del camp estivo per figli dei dipendenti ed attività nelle Residenze;

2. Le prospettive future della società e del rapporto collaborativo con le strutture dell'Ateneo

L'obiettivo è quello di incrementare l'offerta di attività sportive, favorire l'integrazione tra le diverse componenti dell'Ateneo, creare sinergie con il territorio attraverso collaborazioni con scuole, associazioni e società sportive, collaborare a progetti di ricerca e sviluppo in ambito sportivo con aziende leader del settore, agevolare la pratica sportiva degli utenti con disabilità;

3. Le azioni messe in atto per favorire il più ampio qualificato coinvolgimento delle diverse anime dell'Ateneo.

Sono stati utilizzati strumenti di comunicazione volti a far conoscere le attività del Centro Sportivo Giurati, del Fit Center di Lecco e della Masterclass Area di Bovisa, quali ad esempio mail, canali social, whatsapp, sito dedicato, webapp. Nel corso del 2022 sono stati organizzati eventi dedicati quali tornei sportivi per dipendenti, welcome week, eventi culturali e sportivi. Le notizie e gli inviti agli eventi sono stati inviati a tutto il personale dell'Ateneo (docente e tecnico amministrativo, assegnisti e dottorandi).

Tali attività danno evidenza di Punti di forza e/o potenziali rischi/criticità della partecipazione alla società. La società con le attività sportive organizzate per adulti e bambini supporta l'impegno pubblico dell'Ateneo rafforzandone il valore di utilità sociale e l'impatto positivo sulla collettività.

I punti di forza possono essere ricondotti a:

- l'organizzazione diretta delle attività sportive;
- la presenza consolidata di competenze sportive al servizio dell'Ateneo;
- lo snellimento delle procedure di reclutamento di collaboratori tecnico-sportivi per lo svolgimento delle attività.

Le criticità emerse sono in merito alle disposizioni previste dal T.U.S.P. L'art. 20 lett. d) del TUSP prevede che la società rispetti il requisito relativo al fatturato medio del triennio di riferimento fatturato medio superiore a un milione di euro, mentre per POLISPORTIVA tale rapporto è pari a € 569.492.

Di conseguenza, la strategicità del mantenimento della partecipazione all'ente è motivata dal fatto che Polisportiva è una società sportiva dilettantistica senza fine di lucro che svolge le proprie funzioni a favore prevalente del Politecnico. Il suo fine ha un elevato valore morale e una significativa ricaduta sulla comunità politecnica e sui cittadini.

Col mantenimento della partecipazione l'Ateneo può continuare a presidiare direttamente l'orientamento strategico e la gestione delle attività sportive, valorizzando anche infrastrutture sulle quali è stato fatto un ingente investimento negli ultimi anni.

Polisportiva garantisce la gestione operativa degli impianti che altrimenti dovrebbe essere esternalizzata, con il rischio per l'Ateneo di una perdita di controllo e del venir meno del pieno perseguimento delle sue finalità istituzionali.

In particolare, ai fini della valutazione di cui all'art. 4 del TUSP, si ritiene che sussistono le condizioni di legittimazione alla partecipazione, ed in particolare nella categoria di cui al secondo comma dell'articolo in parola, lett. d).

Con riferimento agli altri requisiti dell'art. 20²⁰, la Commissione rileva che:

- La società rispetta il requisito relativo al rapporto dipendenti/amministratori, di cui all'art. 20, lett. b).
- La società NON rispetta il requisito relativo al fatturato medio del triennio di riferimento di cui all'art. 20 lett. d). A tal uopo, la Commissione, preso atto di quanto descritto nella relazione della Dott.ssa C. Pesenti, rileva che:

- la società è stata costituita a luglio 2019, ma a causa delle tempistiche di completamento della ristrutturazione del C.S. Giuriati e a seguito della diffusione della pandemia Covid-19 e alle annesse restrizioni governative, l'attività istituzionale e commerciale dell'ente è concretamente iniziata a maggio 2021;
- la società è stata costituita per organizzare ed erogare attività sportive a prezzi calmierati per il target interno (studenti, dipendenti, docenti) su richiesta specifica dell'Ente controllante, ed esterno (cittadini) in base agli accordi con il Comune di Milano, comodante del C.S. Giuriati;
- la società è un ente sportivo dilettantistico senza scopo di lucro e una parte del fatturato dell'attività sportiva (p.es. affitto delle strutture a privati e associazioni/società/scuole) viene incassato direttamente dall'Ateneo, nonostante l'erogazione dei servizi sia gestita direttamente dalla società stessa, in base agli accordi dettati dal contratto di servizio tra ente controllato ed ente controllante;
- l'attività organizzata genera anche contributi rilevanti da parte di aziende sponsor che, per scelta dell'ente controllante, sono contrattualizzati e introitati direttamente dall'Ateneo (si veda ad esempio la sponsorizzazione di adidas di circa 500 mila euro/anno).

Fatte queste considerazioni si sottolinea che nell'anno 2022 il fatturato medio triennale è cresciuto del 300%

- Non risultano negativi di bilancio negli ultimi 4 esercizi (società costituita il 28/07/2019).
- Non risultano costi di funzionamento a carico del bilancio 2022 del Politecnico (v. art. 20, lett. f).
- Non vi è necessità di aggregazione con altre società partecipate.

Tutto ciò premesso, la Commissione Assetti e Partecipazioni delibera che la partecipazione **sia da mantenere**.

20

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

"SIDERA - Sino Italian Design, Innovation, Education and Research Alliance S.r.l." abbreviabile come "Sino Italian Design, Innovation, Education and Research Alliance S.r.l." od anche come "SIDERA S.r.l." – Partecipazione indiretta (Fondazione Politecnico di Milano).

Compagine sociale al 13.06.2023: BOVISA TECH S.R.L. e Fondazione Politecnico di Milano

- Vista l'Analisi Periodica del 2022, approvata dal Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Milano il 20.12.2022, dove, ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4²¹ del TUSP, è stato deliberato che attraverso la partecipazione indiretta in **SIDERA** il Politecnico di Milano persegue finalità pienamente coerenti con quanto previsto all'art. 4 del TUSP, ed in particolare nella categoria di cui all'art. 4, lett. a) e d);

- Vista la relazione della Vicepresidente della Fondazione Politecnico di Milano, Prof.ssa Ingrid Paoletti, da cui emergono le seguenti caratteristiche ed elementi ritenuti rilevanti ai fini della valutazione:

La società **SIDERA S.r.l.** ha quale unico altro socio, oltre alla Fondazione Politecnico di Milano, la società **BOVISA TECH S.R.L.** (già **Tararossa S.r.l.**) che detiene a sua volta il 60% del capitale di **SIDERA S.r.l.**, **BOVISA TECH S.R.L.** è una società di diritto italiano facente capo, tramite la società **BEIJING QINGLAN RONGHE KEJI FUWU CO. LTD**, alla **Tsinghua University** di Pechino, università con la quale (nell'ambito degli accordi stipulati, con la presenza del capo dello Stato, tra il Politecnico di Milano e la suddetta università cinese), la Fondazione Politecnico di Milano in persona del Rettore del Politecnico di Milano, agente in virtù di procura ad acta conferitagli dal Presidente della scrivente Fondazione, formalizzò un accordo di Joint Venture, che prevedeva

²¹ Art. 4 - Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.
2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;¹⁰¹
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.

6. È fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.¹⁰²

7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.¹⁰³

8. È fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. È inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.¹⁰⁴

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, anche al fine di agevolare la quotazione ai sensi dell'articolo 18, può essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione pubblica. Il decreto è trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. I Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, possono, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1. Il predetto provvedimento è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti.¹⁰⁵

9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16.¹⁰⁶

9-ter. È fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima.¹⁰⁷

9-quater. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla costituzione né all'acquisizione o al mantenimento di partecipazioni, da parte delle amministrazioni pubbliche, in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari.¹⁰⁸

Art. 4-bis. Disposizioni speciali per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (17)

1. Le attività di ricerca svolte dalle società a partecipazione pubblica e dagli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza rientrano tra quelle perseguibili dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del presente decreto.

anche la costituzione di una società di diritto italiano da parte della scrivente fondazione e di una delle società del sistema Tsinghua University (infra la "T.U.").

La Tsinghua è la più prestigiosa università della Cina. L'università di Tsinghua è stata fondata nel 1911. Attualmente, l'università ha 14 scuole e 56 dipartimenti con facoltà di scienze, ingegneria, umanistiche, giuridiche, medicina, storia, filosofia, economia, gestione, educazione e arte. L'Università ha ora oltre 25.900 studenti, di cui 13.100 studenti universitari e 12.800 studenti di laurea. Come una delle più rinomate università cinesi, Tsinghua è diventata un'istituzione importante per favorire talenti e ricerche scientifiche. Tra gli oltre 120.000 studenti che si sono laureati alla Tsinghua, fin dalla sua fondazione figurano molti studiosi straordinari, imprenditori eminenti e grandi statisti quali l'attuale Presidente della Repubblica Popolare Cinese.

L'idea di creare una joint venture tra il Politecnico di Milano ed il Politecnico di Pechino risale a circa 6,5 anni fa e ha visto sin dal suo inizio il coinvolgimento anche del nostro Governo. Nel mese di febbraio 2017 i Presidenti della Repubblica Italiana e Cinese, nel corso della missione in Cina del Presidente Mattarella, inserirono anche questo accordo negli obiettivi di collaborazione di tali 2 Paesi ed il 23 febbraio 2017 il Rettore del Politecnico di Milano e quello della Tsinghua firmarono un accordo di collaborazione tra i suddetti 2 atenei, finalizzato alla creazione di una joint platform nei pressi del campus Bovisa; successivamente un ulteriore accordo di collaborazione fu stipulato tra l'incubatore Tus e la nostra partecipata PoliHub Servizi s.r.l. (ora PoliHub Scarl Società Benefit).

L'obiettivo dell'accordo di collaborazione tra le 2 università è quello di creare tale joint platform per sfruttare le sinergie tra le competenze dei suddetti Atenei e per veicolare i servizi al sistema delle imprese cinesi interessate ad avvalersi delle competenze e dei laboratori del Politecnico.

In data 13/11/2017 fu sottoscritto un joint venture agreement, tra la Tus-Holdings e la Fondazione Politecnico di Milano, che prevedeva la costituzione di una NewCo (una s.r.l. di diritto italiano) partecipata al 60% dalla prima (o da un'altra società facente parte del gruppo T.U.) ed al 40% dalla Fondazione, che si sarebbe insediata a Milano in zona Bovisa, nelle vicinanze di PoliHub e della joint platform.

Il Politecnico di Milano e la Città di Milano sono stati scelti dalla Tsinghua al posto di Parigi, Londra e della Germania come unico referente europeo del Tus, che ha in corso un'analogia iniziativa a Seattle negli U.S.A., in partenariato con la Microsoft, che l'ha finanziata.

L'accordo di Joint Venture ha previsto che la società SIDERA S.r.l. dovesse dotarsi di una struttura snella e avere l'obiettivo di: offrire servizi alle imprese cinesi che intendono collaborare con l'Italia, per favorire - tramite la partnership e la collaborazione tra gli acceleratori delle 2 suddette università - 3 macro tipologie di servizi di seguito meglio dettagliate.

La operatività di Sidera - dopo un periodo nel corso del quale è stata forzosamente limitata a causa della situazione di emergenza pandemica, che ha di fatto costretto ad un differimento delle previste attività collaborative anche con i 2 Atenei di riferimento ultimo di tale società - si è incrementata nel corso del 2022 rispetto ai precedenti esercizi.

La partecipazione in SIDERA, visti gli scopi e il contesto in cui si colloca, è considerata strategica perché ritenuta strettamente necessaria per perseguire le finalità istituzionali di Ateneo.

In particolare, ai fini della valutazione di cui all'art. 4 del TUSP, la Commissione ritiene che sussistano le condizioni di legittimazione alla partecipazione, ed in particolare nella categoria di cui al secondo comma dell'articolo in parola, lett. a) e d);

Con riferimento agli altri requisiti dell'art. 20²², la Commissione rileva che:

- La società NON rispetta il requisito relativo al rapporto dipendenti/amministratori, di cui all'art. 20, lett. b). A tal uopo, la Commissione, preso atto di quanto descritto nella relazione della Prof.ssa Ingrid Paoletti, rileva che i consiglieri di amministrazione di tale società non percepiscono alcun emolumento per la loro carica come da disposizione societarie.
- La società NON rispetta il requisito relativo al fatturato medio del triennio di riferimento di cui all'art. 20 lett. d). A tal uopo, la Commissione, preso atto di quanto descritto nella relazione della Prof.ssa Ingrid Paoletti, rileva che l'operatività di Sidera - dopo un periodo nel corso del quale è stata forzatamente limitata a causa della situazione di emergenza pandemica da COVID-19, che ha di fatto costretto ad un differimento delle previste attività collaborative anche con i 2 Atenei di riferimento ultimo di tale società - si è incrementata nel corso del 2022 rispetto ai precedenti esercizi.
- Valutazione su eventuali negativi di bilancio. Non applicabile in quanto la società svolge un servizio di interesse generale essendo il veicolo operativo tramite il quale il Politecnico di Milano e la Tsinghua University intendono offrire servizi alle imprese cinesi che intendono collaborare con l'Italia, per favorire - tramite la partnership e la collaborazione tra gli acceleratori delle 2 suddette università - 3 macro tipologie di servizi: 1) offerta di programmi di post-graduate education per studenti cinesi in Italia e per dipendenti di imprese cinesi; 2) valorizzazione dei laboratori del Politecnico di Milano che sono presenti nel campus Bovisa e tramite i quali è possibile erogare servizi alle imprese favorendo il trasferimento tecnologico e la complementarità tra realtà produttive italiane e cinesi (ad esempio l'UCIMU italiana ha già manifestato interesse per una collaborazione con la corrispondente associazione cinese); 3) con riferimento alle start-up e alle attività di incubazione, molte grandi imprese cinesi hanno già espresso l'intenzione di collaborare con questa joint platform delle 2 Università. Per completezza si segnala che nel 2022 la società ha conseguito un utile netto pari a € 93.546 e che gli utili conseguiti dalla stessa società negli esercizi precedenti furono: anno 2021 utile netto di € 34.567; anno 2020 utile netto di € 2,382; anno 2019 un utile netto pari ad € 3.847 e che nel 1° esercizio di attività (il 2018) la società realizzò un utile netto pari ad € 9.284 (vedi tabella della FPM).
- Non risultano costi di funzionamento a carico del bilancio 2022 del Politecnico (v. art. 20, lett. f).
- Non vi è necessità di aggregazione con altre società partecipate non essendo stata verificata, sulla base dello scopo, la presenza di forme di sovrapposizione delle attività svolte da altre società partecipate.

Tutto ciò premesso, la Commissione Assetti e Partecipazioni delibera che la partecipazione **sia da mantenere**.

22

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

S.I.E.T. Società Informazioni Esperienze Termoidrauliche S.P.A.

Compagine sociale (come da visura camerale del 19/05/2023): Politecnico di Milano, ENEA, Enel Innovation Hubs SRL, Tectubi Raccordi SPA, Ansaldo Energia SPA, Eclettica Srl.

- Visto lo Statuto dell'ente in epigrafe;

- Vista l'Analisi Periodica del 2022, approvata dal Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Milano il 20.12.2022, dove, ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4²³ del TUSP, è stato deliberato che attraverso la partecipazione in **SIET** il Politecnico di Milano persegue finalità pienamente coerenti con quanto previsto all'art. 4 del TUSP, ed in particolare nella categoria di cui all'art. 4, lett. a) e d);

- Vista la relazione del Prof. Marco Ricotti, membro del Consiglio di Amministrazione della partecipata, con particolare riferimento a:

1. Il numero e la qualità delle attività svolte dalla società partecipata nell'ultimo anno nonché il relativo coinvolgimento dell'Ateneo (e delle sue strutture), sia in termini scientifici che economici con particolare riferimento a:

- **Iniziative didattiche e/o Formative:** 3 (Summer School, visite guidate e tesi (MSc, PhD)) per un numero Partecipanti complessivo >60 (Summer School), 1 tesi MSc, 1 tesi PhD;
- **Iniziative di ricerca:** 1 progetto finanziato EURATOMHorizon2020, "ELSMOR" in qualità di partner; 1 progetto presentato a valere su fondi PNRR

²³ Art. 4 - Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;⁽¹⁾

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.

6. È fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.^(1a)

7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.^(1b)

8. È fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. È inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.^(1c)

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipata, motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, anche al fine di agevolare la quotazione ai sensi dell'articolo 18, può essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione pubblica. Il decreto è trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. I Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, possono, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1. Il predetto provvedimento è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti.^(1d)

9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16.^(1e)

9-ter. È fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima.^(1f)

9-quater. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla costituzione né all'acquisizione o al mantenimento di partecipazioni, da parte delle amministrazioni pubbliche, in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari.^(1g)

Art. 4-bis. Disposizioni speciali per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (17)

1. Le attività di ricerca svolte dalle società a partecipazione pubblica e dagli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza rientrano tra quelle perseguibili dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del presente decreto.

- Collaborazioni: Condivisione laboratori: il gruppo NRG (Nuclear Reactors Group) del DENG ha stabilmente il proprio laboratorio sperimentale presso la SIET (mentre ha una piccola facility sperimentale presso il DENG).

2. Le prospettive future della società e del rapporto collaborativo con le strutture dell'Ateneo.

Le ricerche e sperimentazioni di tipo energetico, in particolare su nucleare, rinnovabili, idrogeno e storage, sia nell'ambito delle azioni PNRR sia nell'ambito di progetti europei (Euratom) e di commesse industriali, permangono quali aspetti di maggiore interesse in prospettiva nella collaborazione tra POLIMI e SIET. Nel campo del nucleare, in attesa di possibili evoluzioni dello scenario italiano, le attività in ambito europeo (progetti Horizon/Euratom) e internazionale continuano a riscuotere un significativo successo, anche grazie alla collaborazione POLIMI-SIET.

In particolare, sul tema degli Small Modular Reactors, SIET sta diventando il centro sperimentale di riferimento a livello mondiale: infatti, alla pluriennale collaborazione con gli americani di NuScale (responsabili di commesse per prove sperimentali per diversi milioni di dollari), sono da sottolineare: i) la trattativa svolta nel 2022 con Rolls Royce (UK) per studi sperimentali a supporto del progetto di un nuovo SMR (con un primo contratto siglato nel 2023), ii) gli incontri e gli accordi con il consorzio francese responsabile del progetto Nuward, guidato da EdF, per la realizzazione di prove termoidrauliche a supporto del progetto; iii) i contatti e la visita di esperti argentini del CNEA, per il loro reattore CAREM; iv) i primi contatti con General Electric (USA) per la valutazione di attività di test per il loro SMR BWRX-300; v) i primi colloqui con la start-up italiana Newcleo, interessata a una partecipazione stabile nella compagine societaria e a utilizzare le facilities e le competenze di SIET per alcune attività sperimentali a supporto del loro progetto di reattore di IV Generazione LFR. Nel 2022 sono state completate le prove sperimentali per i Sistemi di Sicurezza Passivi per Reattori di IV Generazione (progetto Europeo PIACE). Nel 2022 sono stati avviate anche le prime interazioni con EdF e i partner francesi, per la partecipazione congiunta di POLIMI e SIET alla call R&D Horizon/Euratom 2023 dedicata agli SMR, dal valore di 15M€. Per SIET sono state proposte attività sperimentali del valore di oltre 1M€.

La ripresa di interesse dell'Italia verso l'opzione nucleare potrebbe incrementare le attività di SIET nel prossimo futuro.

3. Le azioni messe in atto per favorire il più ampio qualificato coinvolgimento delle diverse anime dell'Ateneo.

Per le caratteristiche intrinseche delle attività svolte da SIET (alias sistemi impiantistici energetici e prove termoidrauliche a grande scala), è realistico considerare e ricercare collaborazioni di ricerca negli ambiti dei dipartimenti Dipartimento di Energia (DENG) e Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica "Giulio Natta" (CMIC).

Lato DENG, sono ora coinvolte altre anime non-nucleari del dipartimento (es. Fisica Tecnica Industriale, Sistemi Energetici).

Lato CMIC, dopo il completamento, negli anni scorsi, di una attività di ricerca sperimentale che aveva visto coinvolta una grande azienda (Maire Tecnimont), non vi sono ad oggi programmi di ricerca in essere.

Tali attività danno evidenza dei seguenti Punti di forza e/o potenziali rischi/criticità della partecipazione alla società:

- Punti di forza.
Eccellenza delle infrastrutture e delle competenze del personale di SIET, altamente qualificato per la progettazione, realizzazione ed esecuzione di prove a grande scala, di livello internazionale (pochi laboratori di questo tipo al mondo), sia per tecnologie nucleari innovative (es. SMR, GenIV) sia per soluzioni tecnologiche dedicate alla transizione energetica/ecologica (rinnovabili, energy storage, etc.).

Queste opportunità per SIET sono in buona parte generate dalle relazioni e collaborazioni di POLIMI con questi attori, nazionali e internazionali. POLIMI è di norma direttamente coinvolto nelle attività di SIET conseguenti.

- Punti di debolezza
 - invecchiamento delle strutture
 - adeguamento del personale in numero e competenze, a causa di quiescenza/turnover e per l'aumento delle commesse da svolgere (POLIMI sta cercando di supportare l'incremento del personale specializzato, tramite il coinvolgimento di giovani laureati e dottorati).

Di conseguenza, la strategicità del mantenimento della partecipazione all'ente è motivata da:

- Vantaggio strategico. SIET rappresenta un unicum internazionale sul tema delle prove sperimentali termoidrauliche e di sistema POLIMI ad oggi vanta una collaborazione stabile e un rapporto di fiducia con il management e il personale di SIET. Molto buona anche la sinergia POLIMI con la controllante ENEA. La novità per il 2022 è rappresentata da un'ottima ripresa della collaborazione con l'altro socio di maggioranza, ENEL, sulle tematiche nucleari.
- Vantaggio economico: la partecipazione POLIMI in SIET non presenta costi né rischi economico-finanziari sostanziali, specialmente alla luce degli ultimi bilanci particolarmente brillanti (2021, 2022). Potrebbero nascere vantaggi specifici legati alla partecipazione a progetti di ricerca congiunti.
- Altri vantaggi: POLIMI è percepito da SIET come partner importante dal punto di vista strategico

In particolare, ai fini della valutazione di cui all'art. 4 del TUSP, la Commissione ritiene che sussistano le condizioni di legittimazione alla partecipazione, ed in particolare nella categoria di cui al secondo comma dell'articolo in parola, lett. a) e d).

Con riferimento agli altri requisiti dell'art. 20²⁴, la Commissione rileva che:

- La società rispetta il requisito relativo al rapporto dipendenti/amministratori, di cui all'art. 20, lett. b).
- La società rispetta il requisito relativo al fatturato medio del triennio di riferimento di cui all'art. 20 lett. d).
- Risultano due negativi di bilancio, nel 2018 e nel 2020, negli ultimi 5 esercizi. La fattispecie non è quindi, di per sé, ostativa ai sensi dell'art. 20, comma 2 lett. e).
- Non risultano costi di funzionamento a carico del bilancio 2022 del Politecnico (v. art. 20, lett. f).
- Non vi è necessità di aggregazione con altre società partecipate poiché non si è verificata, sulla base dello scopo, la presenza di forme di sovrapposizione delle attività svolte da altre società partecipate.

Tutto ciò premesso, la Commissione Assetti e Partecipazioni delibera che la partecipazione **sia da mantenere**.

24

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Tech4Planet S.r.l. (data di costituzione 23.12.2021) - Partecipazione indiretta (Fondazione Politecnico di Milano)

Compagine sociale al 13.06.2023: CDP Venture Capital SGR S.P.A., IREN S.P.A., NEVA SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A. e Fondazione Politecnico di Milano.

- Vista l'Analisi Periodica del 2022, approvata dal Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Milano il 20.12.2022, dove, ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4²⁵ del TUSP, è stato deliberato che attraverso la partecipazione indiretta in **TECH4PLANET** il Politecnico di Milano persegue finalità pienamente coerenti con quanto previsto all'art. 4 del TUSP, ed in particolare nella categoria di cui all'art. 4, lett. a) e d);

- Vista la relazione del Vicepresidente della Fondazione Politecnico di Milano, Prof.ssa Ingrid Paoletti, da cui emergono le seguenti caratteristiche ed elementi ritenuti rilevanti ai fini della valutazione:

La società Tech4Planet S.r.l. è il secondo Polo nazionale di Trasferimento Tecnologico di CDP Venture Capital Sgr (la SGR di Cassa Depositi e Prestiti) che prevede fino a 55 M€ per lo sviluppo di imprese dedicate alla Sostenibilità ambientale. È un progetto di C.D.P. e del Politecnico di Milano a cui partecipano anche i Politecnici di Bari e Torino per sostenere la nascita di nuove start up ideate all'interno dei laboratori e dei centri di ricerca, in particolare nei settori energytech, circular economy, sustainable manufacturing, smart mobility e water management.

²⁵ Art. 4 - Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del [decreto legislativo n. 50 del 2016](#);

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del [decreto legislativo n. 50 del 2016](#), con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; [90](#)

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, [comma 1, lettera a\)](#), del [decreto legislativo n. 50 del 2016](#).

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.

6. È fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del [regolamento \(CE\) n. 1303/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dell'articolo 42 del [regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014. [139](#)

7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili. [140](#)

8. È fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del [decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297](#), le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, [comma 9](#), della [legge 30 dicembre 2010, n. 240](#), nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. È inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche. [141](#)

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, anche al fine di agevolare la quotazione ai sensi dell'articolo 18, può essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione pubblica. Il decreto è trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. I Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, possono, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1. Il predetto provvedimento è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. [142](#)

9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del [decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 settembre 2011, n. 148](#), anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16. [143](#)

9-ter. È fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del [testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima. [144](#)

9-quater. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla costituzione né all'acquisizione o al mantenimento di partecipazioni, da parte delle amministrazioni pubbliche, in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari. [145](#)

Art. 4-bis. Disposizioni speciali per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (17)

1. Le attività di ricerca svolte dalle società a partecipazione pubblica e dagli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza rientrano tra quelle perseguibili dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del presente decreto.

Milano sarà sede delle attività di accelerazione su scala nazionale per tutte le startup che sviluppano prodotti o servizi nell'ambito delle advanced technologies for sustainability.

La società Tech4Planet S.r.l. ha quale proprio oggetto sociale l'attività prevalentemente di investimento in, e supporto a, progetti di sviluppo di tecnologie caratterizzate da elevata intensità contenutistica nel campo della sostenibilità e nelle tecnologie abilitanti correlate, finalizzati a creare prodotti innovativi da mettere a disposizione del mercato per l'utilizzo, anche tramite piattaforme informatiche, sia da parte di aziende che del pubblico, senza uno specifico settore di riferimento. particolare, il Polo nazionale di Trasferimento tecnologico sulla Sostenibilità assegnerà al Politecnico di Milano il ruolo di Università Hub principale del Polo e a PoliHub il ruolo di partner di accelerazione nazionale. Il Politecnico, in quanto Università Hub, avrà a disposizione spazi, infrastrutture e competenze che saranno erogate per il tramite del suo incubatore PoliHub e di Fondazione.

Il Politecnico avrà inoltre un ruolo di prim'ordine nello scouting attivo di progetti imprenditoriali attraverso deal flow proprietario ovvero proveniente da altre Università e Centri di Ricerca italiani, che intendano aderire al Polo in qualità di Spoke, con cui GTech4Planet stipulerà altri e separati accordi, ed eventualmente da altri enti universitari che, di volta in volta, presentino proposte di investimento a Tech4Planet, secondo le modalità previste dallo stesso Accordo preliminare e dai successivi accordi previsti. A tal proposito, è in corso il coinvolgimento di Politecnico di Torino e Politecnico di Bari come primi Spoke del Polo. L'Accordo preliminare prevedeva poi la successiva stipula di un Accordo quadro e la costituzione (avvenuta) della NewCo Tech4Planet, con la definizione precisa delle modalità di erogazione di alcuni servizi, quali i servizi di Tech-Incubation, di Business Creation e le attività di Investimento, nonché la gestione della proprietà intellettuale dei Progetti Selezionati oggetto di Investimento. La creazione del Polo mediante la costruzione del cd. deep-tech accelerator include servizi focalizzati sull'Advanced Technologies for Sustainability, una connotazione questa che incontra favorevolmente diversi temi tipicamente oggetto delle attività di ricerca in Ateneo.

La Partecipazione della Fondazione in Tech4Planet S.r.l. (esclusiva, nel senso che l'ingresso di eventuali altri università, fondazioni, ecc. è vincolato al gradimento della Fondazione Politecnico di Milano) permette ovviamente di presidiare la governance del Polo, assicurando che le linee di sviluppo dello stesso (accesso di nuovi Spoke, composizione degli organi, ecc.), siano coerenti con le strategie dell'Ateneo.

Di conseguenza, la partecipazione in TECH4PLANET è considerata strategica perché ritenuta strettamente necessaria per perseguire le finalità istituzionali di Ateneo.

In particolare, la Commissione ritiene che sussistano, ai fini della valutazione di cui all'art. 4 del TUSP, le condizioni di legittimazione alla partecipazione, ed in particolare nella categoria di cui al secondo comma dell'art. 4, lett. a) e d).

Con riferimento agli altri requisiti dell'art. 20²⁶, la Commissione rileva che:

- La società NON rispetta il requisito relativo al rapporto dipendenti/amministratori, di cui all'art. 20, lett. b). A tal uopo, la Commissione, prende atto di quanto descritto nella relazione della Prof.ssa Ingrid Paoletti, e rileva che alla data 31/12/2022 la suddetta società era amministrata da un CdA composto da 4 persone, che ai sensi dei vigenti accordi parasociali detti Amministratori NON sono remunerate per la loro carica.

²⁶

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

- La società NON rispetta il requisito relativo al fatturato medio del triennio di riferimento di cui all'art. 20 lett. d). Il primo esercizio della società è quello che si è concluso al 31/12/2022; in esso la società non ha generato alcun ricavo di cui alle voci A1/A5 del conto economico. A tal uopo, la Commissione, preso atto di quanto descritto nella relazione della Prof.ssa Ingrid Paoletti, rileva che la Società è stata costituita il 23/12/2021 e non si è ancora concluso il triennio di riferimento.
- Nel suo primo di esercizio (periodo di start-up) la società ha realizzato un risultato economico negativo (perdita di esercizio) dell'importo di € 108.257. Trattandosi di Società costituita per la gestione di un servizio d'interesse generale ed essendo il primo esercizio, la Commissione non si rileva la necessità di adottare piano di razionalizzazione.
- Non risultano costi di funzionamento a carico del bilancio 2022 del Politecnico (v. art. 20, lett. f).
- Non vi è necessità di aggregazione con altre società partecipate. Non si è verificata, sulla base dello scopo, la presenza di forme di sovrapposizione delle attività svolte da altre società partecipate.

Tutto ciò premesso, la Commissione Assetti e Partecipazioni delibera che la partecipazione **sia da mantenere**.

Valutazioni conclusive:

La Commissione, rilevato che non ricorrono nessuna delle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 20, ritiene che non occorre procedere all'adozione di un piano di razionalizzazione.

L'esito dell'analisi, sinteticamente rappresentato anche nella tabella 1 denominata "tavola sinottica riepilogativa", determina, per ciascuna delle Società in esame, la situazione a fianco di ciascuna riportata:

<i>Società</i>	Esito
<i>ART-ER – Società consortile per Azioni</i>	mantenimento senza interventi
<i>CEFRIEL - Soc.cons. r.l.</i>	mantenimento senza interventi
<i>ITALCERTIFER S.p.A.</i>	mantenimento senza interventi
<i>Laboratorio Energia Ambiente Piacenza – LEAP s.c.a r.l.</i>	mantenimento senza interventi
<i>Made s.c.a.r.l.</i>	mantenimento senza interventi
<i>MIP Politecnico di Milano – Graduate School of Business società consortile per azioni</i>	mantenimento senza interventi
<i>MUSA scarl</i>	mantenimento senza interventi
<i>NBFC scarl</i>	mantenimento senza interventi
<i>POLI.design - Società consortile a responsabilità limitata</i>	mantenimento senza interventi
<i>Polihub Scarl (partecipazione indiretta)</i>	mantenimento senza interventi
<i>Polisportiva Politecnico di Milano S.S.D. a r.l.</i>	mantenimento senza interventi
<i>SIDERA - Sino Italian Design, Innovation, Education and Research Alliance S.r.l. (partecipazione indiretta)</i>	mantenimento senza interventi
<i>S.I.E.T. società informazioni esperienze termoidrauliche S.P.A.</i>	mantenimento senza interventi
<i>Tech4Planet s.r.l. (partecipazione indiretta)</i>	mantenimento senza interventi

Per quanto riguarda l'indicazione di possibili sovrapposizioni fra gli ambiti di attività delle società partecipate dall'Ateneo, la Commissione ritiene che non si rilevino "attività analoghe o similari", né necessità "di aggregazione".

Si sottopongono le valutazioni di questa Commissione Assetti e Partecipazioni ai competenti organi di governo dell'Ateneo, così come sintetizzati anche nella tavola sinottica riepilogativa allegata, perché assumano i conseguenti atti di rispettiva competenza.

TAVOLA SINOTTICA RIEPILOGATIVA – TAB. 1

Tavola sinottica riepilogativa delle partecipazioni del Politecnico di Milano, in Società di capitali, riferita al 31.12.2022, ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. n. 175/2016

Nome Società partecipata/ragione sociale, partecipate al 31.12.2022	Codice fiscale società partecipate	partecipazione diretta (D) o indiretta (I)	Quota di partecipazione posseduta dal Politecnico di Milano, ovvero dall'ente controllato dal Politecnico di Milano	Finalità perseguite di cui all'art. 4 del T.U. 175/2016	Necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività di cui all'art. 4 del T.U. come riportate nei quadri che precedono (SI/NO)	Rapporto amministratori/dipendenti	Rapporto amministratori/dipendenti Valutazioni	fatturato/ricavi del triennio 2020/22 Voci A1 e A5 del conto economico	fatturato/ricavi del triennio 2020/22 Voci A1 e A5 del conto economico Valutazioni (fatturato medio > un milione di euro)	fatturato medio superiore a un milione di euro	Anni in cui si registra un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (solo per società che non svolgano un servizio di interesse generale)	Necessità di contenimento dei costi di funzionamento a carico del bilancio del Politecnico di Milano per il 2022 (SI/NO)	esito delle valutazioni 2023
ART-ER – Società consortile per Azioni (costituita per fusione il 01.05.2019)	03786281208	D	1,29%	Finalità di cui all'art. 4, 2° comma, lett. d) del TUSP, come meglio descritte nella scheda di valutazione	Non si ravvisa alcuna necessità di procedere ad aggregazione	5/206	OK	Anno 2020: € 13.393.603 Anno 2021: € 25.277.730 Anno 2022: € 22.847.125	€ 20.506.153	SI	Anno 2019: € 8.937 Anno 2020: € 45.140 Anno 2021: € 14.035 Anno 2022: € 16.775	NO	mantenimento senza interventi
CEFRIEL - Soc.cons. a r.l.	09144820157	D	0,30%	Finalità di cui all'art. 4, 2° comma, lett. a) e d) del TUSP, come meglio descritte nella scheda di valutazione	Non si ravvisa alcuna necessità di procedere ad aggregazione	9/143	OK	Anno 2020: € 12.671.644 Anno 2021: € 12.345.632 Anno 2022: € 15.352.510	€ 13.456.595	SI	Non applicabile in quanto la società svolge anche un servizio di interesse generale	NO	mantenimento senza interventi
ITALCERTIFER SpA	05127870482	D	8,33%	Finalità di cui all'art. 4, 2° comma, lett. a) del TUSP, come meglio descritte nella scheda di valutazione	Non si ravvisa alcuna necessità di procedere ad aggregazione	6/188	OK	Anno 2020: € 17.307.479 Anno 2021: € 19.526.510 Anno 2022: € 21.920.005	€ 19.584.665	SI	Non applicabile in quanto la società svolge anche un servizio di interesse generale	NO	mantenimento senza interventi
Laboratorio Energia Ambiente Piacenza – LEAP s.c.a r.l. (data di costituzione: 13.03.2017)	01438910331	D	24,42%	Finalità di cui all'art. 4, 2° comma, lett. a) e d) del TUSP, come meglio descritte nella scheda di valutazione	Non si ravvisa alcuna necessità di procedere ad aggregazione	9/13	OK	Anno 2020: € 1.455.053 Anno 2021: € 1.481.032 Anno 2022: € 1.514.514	€ 1.483.533	SI	Non applicabile in quanto la società svolge anche un servizio di interesse generale	NO	mantenimento senza interventi
Made scari (data di costituzione: 11.01.2019)	10643980963	D	36,17%	Finalità di cui all'art. 4, 2° comma, lett. a) e d) del TUSP, come meglio descritte nella scheda di valutazione	Non si ravvisa alcuna necessità di procedere ad aggregazione	9/14	OK	Anno 2020: € 1.493.495 Anno 2021: € 3.587.172 Anno 2022: € 5.729.947	€ 3.603.538	SI	Non applicabile in quanto la società svolge anche un servizio di interesse generale	NO	mantenimento senza interventi
MIP Politecnico di Milano – Graduate School of Business società consortile per azioni	08591680155	D	32,47%	Finalità di cui all'art. 4, 2° comma, lett. a) e d) del TUSP, come meglio descritte nella scheda di valutazione	Non si ravvisa alcuna necessità di procedere ad aggregazione	11/153	OK	Anno 2020: € 27.762.572 Anno 2021: € 31.466.291 Anno 2022: € 37.558.973	€ 32.262.612	SI	Non applicabile in quanto la società svolge anche un servizio di interesse generale	NO	mantenimento senza interventi
MUSA - Multilayered Urban Sustainability Action" S.c. a r.l. - MUSA scarl (data di costituzione 10/06/2022)	12451810969	D	12,5%	Finalità di cui all'art. 4, 2° comma, lett. a) del TUSP - ente strumentale al PNRR (art. 4 bis del TUSP), come meglio descritte nella scheda di valutazione	Non si ravvisa alcuna necessità di procedere ad aggregazione	3/0	NO	Il primo esercizio della società è quello che si è concluso al 31/12/2022; in esso la società non ha generato alcun ricavo di cui alle voci A1/A5 del	-	NO	Non applicabile in quanto la società svolge anche un servizio di interesse generale	NO	mantenimento senza interventi * si rinvia alla scheda di valutazione per le motivazioni riferite agli aspetti finanziari e al rapporto amministratori/dipendenti
National Biodiversity Future Center - NBFC s.c.a.r.l. (data di costituzione 14/06/2022)	07058500823	D	0,50%	Finalità di cui all'art. 4, 2° comma, lett. a) del TUSP - ente strumentale al PNRR (art. 4 bis del TUSP), come meglio descritte nella scheda di valutazione	Non si ravvisa alcuna necessità di procedere ad aggregazione	5/0	NO	€ 35.889	€ 35.889	NO	Non applicabile in quanto la società svolge anche un servizio di interesse generale	NO	mantenimento senza interventi * si rinvia alla scheda di valutazione per le motivazioni riferite agli aspetti finanziari e al rapporto amministratori/dipendenti
POLI.design - Società consortile a responsabilità limitata per la Ricerca Applicata, la Formazione Continua e la Valorizzazione del Design (data di costituzione: 10.03.2017)	12878090153	D	39,68%	Finalità di cui all'art. 4, 2° comma, lett. d) del TUSP, come meglio descritte nella scheda di valutazione	Non si ravvisa alcuna necessità di procedere ad aggregazione	5/24	OK	Anno 2020: € 5.767.642 Anno 2021: € 7.312.161 Anno 2022: € 8.108.730	€ 7.062.844	SI	Anno 2018: € 16.382 Anno 2019: € 282.127 Anno 2020: € -223.645 Anno 2021: € 172.650 Anno 2022: € 9.318	NO	mantenimento senza interventi
Polihub Servizi s.c.a r.l. Società Benefit	08235820969	I	50%	Finalità di cui all'art. 4, 2° comma, lett. a) e d) del TUSP, come meglio descritte nella scheda di valutazione	Non si ravvisa alcuna necessità di procedere ad aggregazione	6/14	OK	anno 2020 € 3.730.404; anno 2021 € 3.921.472; anno 2022 € 4.206.754;	€ 3.952.877	OK	Non applicabile in quanto la società svolge anche un servizio di interesse generale	NO	mantenimento senza interventi
POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO S.S.D. a r.l. (data di costituzione: 28/07/2019)	10929120961	D	100%	Finalità di cui all'art. 4, 2° comma, lett. d) del TUSP, come meglio descritte nella scheda di valutazione	Non si ravvisa alcuna necessità di procedere ad aggregazione	1/3	OK	Anno 2020: € 59.115 Anno 2021: € 443.898 Anno 2022: € 1.195.734	€ 566.249	NO	Anno 2019: € 8.825 Anno 2020: € 12.084 Anno 2021: € 42.845 Anno 2022: € 380.445	NO	mantenimento senza interventi * si rinvia alla scheda di valutazione per le motivazioni riferite agli aspetti finanziari.
"SIDERA - Sino Italian Design, Innovation, Education and Research Alliance S.r.l." (data di costituzione: 26/03/2018)	10293150966	I	40%	Finalità di cui all'art. 4, 2° comma, lett. a) e d) del TUSP, come meglio descritte nella scheda di valutazione	Non si ravvisa alcuna necessità di procedere ad aggregazione	5/0	NO	anno 2020 € 40.050; anno 2021 € 112.953; anno 2022 € 491.407;	€ 214.803	NO	Non applicabile in quanto la società svolge anche un servizio di interesse generale	NO	mantenimento senza interventi * si rinvia alla scheda di valutazione per le motivazioni riferite agli aspetti finanziari e al rapporto amministratori/dipendenti
S.I.E.T. società* informazioni esperienze termoidrauliche S.P.A.	00817240336	D	3,58%	Finalità di cui all'art. 4, 2° comma, lett. a) e d) del TUSP, come meglio descritte nella scheda di valutazione	Non si ravvisa alcuna necessità di procedere ad aggregazione	7/25	OK	Anno 2020: € 2.064.760 Anno 2021: € 2.711.686 Anno 2022: € 4.734.411	€ 3.170.286	SI	Non applicabile in quanto la società svolge anche un servizio di interesse generale	NO	mantenimento senza interventi
Tech4Planet s.r.l. (data di costituzione 23.12.2021)	16460581008	I	8,83%	Finalità di cui all'art. 4, 2° comma, lett. a) e d) del TUSP, come meglio descritte nella scheda di valutazione	Non si ravvisa alcuna necessità di procedere ad aggregazione	4/0	NO	Il primo esercizio della società è quello che si è concluso al 31/12/2022; in esso la società non ha generato alcun ricavo di cui alle voci A1/A5 del conto economico	-	NO	Non applicabile in quanto la società svolge anche un servizio di interesse generale	NO	mantenimento senza interventi * si rinvia alla scheda di valutazione per le motivazioni riferite agli aspetti finanziari e al rapporto amministratori/dipendenti